



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06/03/2025

**INDICE**

1	CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO.....	4
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica .....	4
1.2	L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente .....	5
2	CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASSA SALUTE .....	6
2.1	Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello .....	6
2.1.1	Premessa.....	6
2.1.2	Codice Etico e Codice Interno di comportamento .....	8
2.1.3	Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni.....	8
2.1.4	Il sistema dei poteri .....	9
2.2	Le finalità perseguite con l'adozione del Modello .....	11
2.3	Gli elementi fondamentali del Modello.....	12
2.4	La Struttura del Modello.....	13
2.5	I destinatari del Modello .....	14
2.6	Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità .....	14
2.7	Attività oggetto di esternalizzazione .....	16
3	CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.1	Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	18
3.2	Autonomia dell'Organismo.....	18
3.3	Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza .....	18
3.3.1	Costituzione e nomina .....	18
3.4	Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento e revoca.....	19
3.4.1	Requisiti di professionalità .....	19
3.4.2	Verifica dei requisiti.....	19
3.4.3	Cause di decadenza .....	19
3.4.4	Cause di sospensione e revoca.....	19
3.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	21
3.6	Modalità e periodicità di riporto agli Organi di Cassa Salute .....	22
4	CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
4.1	Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi .....	23
4.2	Sistemi interni di segnalazione .....	24
4.3	Misure di protezione e divieto di ritorsione .....	24
4.4	Flussi informativi periodici.....	25
5	CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	26
5.1	Principi generali .....	26
5.2	Personale dipendente distaccato da altre Società .....	27
5.3	Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.....	28
6	CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA .....	29
6.1	Premessa.....	29
6.2	Comunicazione Interna .....	29
6.3	Formazione .....	29
7	CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI	
	COMPORTEMENTO E DI CONTROLLO .....	31
7.1	Individuazione delle aree sensibili .....	31
7.2	Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati .....	32
7.2.1	Fattispecie di reato.....	32
7.2.2	Attività sensibili .....	34
7.2.2.1	Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.....	36
7.2.2.2	Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura	

privatistica .....	41
7.2.2.3 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza.....	44
7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi .....	49
7.2.2.5 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.....	54
7.2.2.6 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni .	59
7.2.2.7 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale .....	63
7.3 Area sensibile concernente i reati societari .....	68
7.3.1 Fattispecie di reato.....	68
7.3.2 Attività sensibili .....	68
7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci.....	70
7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica .....	73
7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa .....	77
7.4.1 Fattispecie di reato.....	77
7.4.2 Attività aziendali sensibili .....	77
7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio .....	79
7.5.1 Fattispecie di reato.....	79
7.5.2 Attività aziendali sensibili .....	79
7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.....	81
7.6 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale .....	84
7.6.1 Fattispecie di reato.....	84
7.6.2 Attività aziendali sensibili .....	84
7.7 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato .....	85
7.7.1 Fattispecie di reato.....	85
7.7.2 Attività sensibili .....	87
7.8 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro .....	89
7.8.1 Fattispecie di reato.....	89
7.8.2 Attività sensibili .....	89
7.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	90
7.9 Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	99
7.9.1 Fattispecie di reato.....	99
7.9.2 Attività sensibili .....	100
7.9.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute.....	102
7.9.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	106
7.10 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali.....	110
7.10.1 Fattispecie di reato.....	110
7.10.2 Attività aziendali sensibili .....	110
7.11 Area sensibile concernente i reati ambientali .....	112
7.11.1 Fattispecie di reato.....	112
7.11.2 Attività sensibili.....	112
7.11.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale.....	114
7.12 Area sensibile concernente i reati tributari.....	118
7.12.1 Fattispecie di reato.....	118
7.12.2 Attività sensibili.....	118
7.12.2.1 Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari .....	120

## 1 CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "D.Lgs. 231/2001" o anche il "Decreto"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi<sup>1</sup> nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è ampliato nel tempo con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel

---

<sup>1</sup> La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

territorio dello Stato italiano la sede principale.

## **1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente**

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver *"...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi..."*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *"organismo di controllo interno all'Ente"* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato o illecito amministrativo venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

## **2 CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CASSA SALUTE**

### **2.1 Gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello**

#### **2.1.1 Premessa**

Cassa Salute (di seguito anche “la Cassa”) è un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, costituita con atto pubblico il 22 aprile 2010 e con sede in Torino

Cassa Salute, nell’ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale cui si ispira, ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione (di seguito anche “Piano/i assistenziale/i” ovvero se riferiti alla sola assistenza sanitaria anche Piani/o sanitari/o”) in favore degli Associati e dei Beneficiari.

Il suddetto scopo esclusivamente assistenziale è preposto ad erogare agli iscritti e ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative o aggiuntive, complementari e/o sostitutive o duplicative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Cassa Salute è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari – tipologia B – e i contributi versati sono deducibili stante la vigenza dei presupposti previsti dall’art. 51, comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

All’adempimento dei propri fini istituzionali la Cassa provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, mediante la stipula di apposite convenzioni – per parte o tutte le prestazioni erogate – con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e/o con le altre imprese di assicurazione

Cassa Salute deve dotarsi di apposito network sanitario e/o odontoiatrico e/o assistenziale, anche mediante esternalizzazione.

In particolare, Cassa Salute provvede ad erogare agli Associati le prestazioni indicate dal relativo Regolamento secondo le modalità, le condizioni e i limiti stabiliti dallo Statuto.

Sono soci Sostenitori della cassa, persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:

- conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;
- che si adoperino particolarmente con la propria attività per l’adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati;

I soci sostenitori sono di diritto associati alla Cassa

Assumono la qualifica di Associato a Cassa Salute (di seguito anche “Associato/i”):

- coloro che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa Salute e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla polizza assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, assicurata da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa, nonché coloro che beneficino di Piani sanitari di natura collettiva a seguito di sottoscrizione di specifico Accordo Quadro all’uopo stipulato (“Aziende Aderenti”;

“Associazioni Aderenti”; “Enti Aderenti”; “Collettività Aderenti”<sup>2</sup>);

- coloro che intendano aderire, direttamente, a titolo individuale, a un Piano assistenziale di natura individuale di Cassa Salute, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa (“Aderenti in forma individuale”<sup>3</sup>).

La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità e con la decorrenza stabilita nel Regolamento attuativo.

Beneficiano, in qualità di Associati, delle prestazioni di Cassa Salute (di seguito anche “Beneficiari”), i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) ovvero le persone fisiche che aderiscano (su base collettiva od individuale) ai Piani assistenziali sopra richiamati, nonché i lavoratori dipendenti della Cassa.

Rientrano esclusivamente nella nozione di beneficiari delle prestazioni di Cassa Salute, altresì, i familiari dei soggetti sopra indicati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro Piano assistenziale di riferimento lo preveda e l'iscrizione alla Cassa stessa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Per familiari, salvo espressa deroga, si intende

- il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento;
- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;
- i genitori del lavoratore;
- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.

Si rileva che, alla data di realizzazione del presente Modello, Cassa Salute, per lo svolgimento delle proprie attività, si è dotata di personale alle sue dirette dipendenze. Cassa Salute, altresì, per lo svolgimento delle suddette attività, si avvale di personale in distacco da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché del supporto di fornitori terzi in virtù di appositi contratti di servizio in essere.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti presso Cassa Salute in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il contesto organizzativo di Cassa Salute è costituito dall'insieme di regole e procedure che garantiscono il funzionamento della Cassa stessa. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sull'attività di gestione di Cassa Salute, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, quest'ultima ha individuato:

- lo Statuto;
- il Regolamento;

<sup>2</sup> L'indicazione “Aziende Aderenti”; “Associazioni Aderenti”; “Enti Aderenti”; “Collettività Aderenti” fa riferimento agli Associati individuati dall'art. 4 lett. a), b), c), d) dello Statuto.

<sup>3</sup> L'indicazione “Aderenti in forma individuale” fa riferimento agli Associati individuati dall'art. 4 lett. e) e f) dello Statuto.

Si precisa che nel caso l'adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita alla collettività di rispettiva appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.

- il Codice Etico e Codice Interno di comportamento;
- il sistema dei controlli interni di Cassa Salute;
- il sistema dei poteri.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con Cassa Salute.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico e Codice Interno di comportamento, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri.

### **2.1.2 Codice Etico e Codice Interno di comportamento**

A conferma dell'importanza attribuita ai principi etici e di comportamento, Cassa Salute ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice Interno di comportamento, i cui principi di riferimento integrano quelli contenuti nel presente Modello.

Il Codice Etico e il Codice Interno di comportamento rivestono una portata generale, in quanto contengono una serie di principi deontologici che Cassa Salute riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, all'interno della stessa, cooperano al perseguimento dei fini istituzionali.

### **2.1.3 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni**

Cassa Salute per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la propria attività con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Il sistema dei controlli interni di Cassa Salute si basa principalmente sull'insieme di regole e procedure adottate dalla Cassa stessa, che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi operativi;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, nonché con la normativa interna.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, le strutture, i rischi ed i controlli applicabili in Cassa Salute, recependo, oltre alle indicazioni degli organi di vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento di Cassa Salute (Regolamento, Statuto, Codice Etico e Codice Interno di comportamento, etc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi di Cassa Salute, le singole attività e i relativi controlli (Guide operative).

Più nello specifico le regole organizzative e operative delineate attraverso tale impianto normativo assicurano:

- una chiara attribuzione delle responsabilità decisionali e dei compiti all'interno di Cassa Salute, tramite un sistema di deleghe, controlli, processi e procedure;
- una separazione delle attività, delle responsabilità, dei ruoli e dei compiti, al fine di perseguire in modo più efficace ed efficiente gli obiettivi di Cassa Salute, riducendo anche il rischio derivante da comportamenti individuali non conformi alle disposizioni normative vigenti;
- una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- un'adeguata identificazione, misurazione e monitoraggio dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- la segnalazione tempestiva ai livelli appropriati di Cassa Salute di eventuali anomalie riscontrate dai singoli soggetti, dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti della Cassa o da altri soggetti eventualmente addetti ai controlli.

Il sistema dei controlli interni è oggetto di adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività di Cassa Salute e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute, tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Cassa stessa.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Cassa Salute e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio dei Sindaci. Tale figura ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

#### **2.1.4 Il sistema dei poteri**

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Salute assume ogni deliberazione utile ed opportuna circa l'attività e la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa stessa, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio, a mero titolo indicativo:

- nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- conferisce i poteri delegati all'Amministratore Delegato;
- vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- definisce il regime di erogazione delle prestazioni;

- esegue le deliberazioni assembleari;
- delibera e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ai fini dell'attuazione dello scopo sociale;
- svolge attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività di Cassa Salute;
- delibera sulla non ammissibilità della richiesta di associazione a Cassa Salute e sulla eventuale esclusione degli Associati e/o dei Beneficiari;
- determina i contributi con riferimento a ciascun Piano assistenziale;
- valuta le strategie inerenti alla copertura sanitaria, al fabbisogno assistenziale dei Beneficiari attuali e potenziali, definendo e approvando i corrispondenti Piani assistenziali di Cassa Salute;
- nomina l'esperto medico sanitario e l'esperto tecnico attuariale, ove necessari;
- è responsabile in ultima istanza in tema di selezione, gestione e controllo degli *outsourcer*;
- assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa;
- redige il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea;
- fissa le quote di adesione a Cassa Salute;
- approva il Regolamento nonché le sue eventuali modificazioni;
- stabilisce nell'ambito dei contributivi, la quota parte da attribuire a quota associativa, in conformità con quanto previsto da Statuto;
- delibera sulla stipulazione dei contratti di assicurazione;
- propone le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed apporta allo Statuto stesso le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva. Tali modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato ovvero ad altri soggetti, determinando i limiti della delega e con obbligo di rendicontazione.

L'Assemblea, che può essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, si riunisce per:

- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci;
- approvare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del

Collegio dei Sindaci, dei Sindaci.

Il Presidente rappresenta legalmente Cassa Salute nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

Ferme restando le competenze riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione dalla normativa primaria e secondaria di riferimento e dallo Statuto, all'Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito di particolari compiti e poteri, individuati nell'ambito del sistema di poteri tempo per tempo vigente, da esercitarsi in conformità agli indirizzi generali di gestione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, sono riconosciuti all'Amministratore Delegato i poteri di:

- sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché sovrintendere alla gestione e a tutti gli affari ordinari della Cassa, curando che essi si svolgano in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere alla definizione del budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli argomenti riservati alla rispettiva competenza e quant'altro concerne l'andamento di Cassa Salute, formulando le relative proposte.
- esercitare compiti di coordinamento dell'attività della Cassa;
- instaurare e curare le relazioni esterne, istituzionali e industriali relative alla mission della Cassa, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello**

Nonostante gli strumenti a supporto dell'operatività utilizzati ed illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, Cassa Salute ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Cassa Salute, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, Cassa Salute si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Cassa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati o illeciti amministrativi di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui Cassa Salute fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Cassa intende attenersi nell'esercizio della propria attività;

- consentire a Cassa Salute, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

### **2.3 Gli elementi fondamentali del Modello**

Il Modello di Cassa Salute è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di “attività a rischio” ovvero delle “attività sensibili” nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato/illecito amministrativo da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
  - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte;
  - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
  - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
  - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
  - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione sulle diverse operazioni compiute;
  - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni di Cassa Salute;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio di Cassa Salute;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

## 2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente Modello, Cassa Salute ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare ed integrare nel Modello stesso le regole e la normativa esistenti, sulla base della mappatura delle aree e delle attività sensibili effettuata tramite specifici incontri con il personale di Cassa Salute maggiormente coinvolto nelle aree a rischio.

I risultati di tali incontri sono stati formalizzati nei documenti di risk assessment, i quali, oltre ad illustrare le maggiori attività poste in essere da Cassa Salute, identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo.

Sono state così identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree di attività “sensibili”. Nell’ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività “sensibili”), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

All’interno di Cassa Salute il presidio dei rischi rivenienti dal D.Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (“Modello di organizzazione, gestione e controllo”) e
- dall’impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- i ruoli e le responsabilità attribuiti nell’adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività nell’ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività “sensibili”).

L’impianto normativo di Cassa Salute, definito come precedentemente descritto nel paragrafo 2.1.1, regola ai vari livelli l’operatività della Cassa stessa nelle attività “sensibili” e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello. Tale impianto è contenuto e diffuso all’interno di tutta Cassa Salute tramite i sistemi informatici adottati, costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti in coerenza con l’evolversi dell’operatività.

Pertanto, dall’associazione dei contenuti del Modello con l’impianto normativo di Cassa Salute, è possibile individuare, per ciascuna delle attività “sensibili”, specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, soggetti coinvolti, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

## **2.5 I destinatari del Modello**

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti di Cassa Salute, nonché da tutto il personale, compresi il personale in distacco da altre Società presso la Cassa stessa e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione a Cassa Salute per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente a prendere visione del Modello di Cassa Salute, nonché ad attenersi ai principi dello stesso ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.

## **2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità**

### **Adozione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera il Modello.

A questo fine, l'Amministratore Delegato sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto.

### **Efficace attuazione e modificazione del Modello**

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di un soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega i singoli soggetti a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi operativi, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dai singoli soggetti nelle aree sensibili;
- dai singoli soggetti coinvolti in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono attribuiti ai soggetti di seguito indicati.

### **Amministratore Delegato di Cassa Salute**

L'Amministratore Delegato di Cassa Salute, nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, presidia la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti con il Modello.

Nell'ambito delle proprie deleghe connesse alla gestione del personale, presidia il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, e attiva il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni.

L'Amministratore Delegato è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Responsabile Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Come tale, in relazione alla gestione dei rischi in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale, lo stesso:

- individua l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissione di illeciti presupposto;
- emana disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- partecipa alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso.

Nell'ambito delle sue attribuzioni l'Amministratore Delegato può essere supportato da fornitori o soggetti esterni.

### **Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti**

L'Organismo di Vigilanza si avvale, nello svolgimento delle attività di competenza, di un supporto interno o esterno, di seguito identificato anche come "Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti".

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, i soggetti di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

In particolare, Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti della Cassa supporta, altresì, l'Organismo di Vigilanza nel monitorare nel tempo l'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili, nonché nel sorvegliare il regolare andamento dell'operatività e dei processi di Cassa Salute al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, qualora individui processi ritenuti a maggior grado di rischio in base, sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposti, sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio, può richiedere al Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute di svolgere approfondimenti.

## **Altri referenti di Cassa Salute**

Ad altri referenti di Cassa Salute è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, i referenti di Cassa Salute coinvolti hanno la responsabilità di:

- rivedere – alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili – le prassi e i processi di propria competenza al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali;
- indirizzare all'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i flussi informativi richiesti.

In particolare, i suddetti referenti per le attività sensibili di Cassa Salute devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

### **2.7 Attività oggetto di esternalizzazione**

Il Modello di Cassa Salute prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di attività di Cassa Salute, o parti di esse, presso Società o fornitori terzi.

L'affidamento in *outsourcing* delle attività è normato in apposita Guida operativa e formalizzato attraverso specifici contratti che consentono a Cassa Salute di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di *outsourcing* prevedono apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio (SLA - *Service Level Agreement*) attesi e/o gli eventuali indicatori di performance (o KPI) per la valutazione della qualità dei servizi;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Cassa;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la garanzia da parte del fornitore della riservatezza dei dati relativi alla Cassa ed agli Associati;

- il diritto di recesso dal contratto;
- la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*, nella prestazione delle attività svolte: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) reiterata ed ingiustificata interruzione della fornitura dei servizi; (iii) mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nei *Service Agreement*; (iv) impedimenti in grado di alterare la capacità del fornitore di svolgere i Servizi; (v) mancanze o inadempienze riguardo la gestione e la sicurezza della riservatezza dei dati ivi compresi quelli personali; (vi) qualora l'autorità competente su Cassa Salute non abbia più il potere di supervisionare in modo efficace la Cassa stessa;
- la previsione di delegare o sub-esternalizzare, subordinatamente al consenso da parte di Cassa Salute, a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni previste dal contratto di servizio, assicurando comunque il livello delle prestazioni in termini di sicurezza e affidabilità e il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché il pieno rispetto di tutte le condizioni relative al contratto stesso.

### **3 CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

Le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l'"Organismo") sono conferiti ad un organo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutto il personale che opera a servizio di Cassa Salute.

L'Organismo di Vigilanza si occupa esclusivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, della vigilanza sull'attuazione e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti allo stesso sottoposti e formula proposte di sua modifica, per migliorarne l'efficacia di prevenzione dei reati compresi nel catalogo contenuto nel D.Lgs. n. 231/01.

#### **3.2 Autonomia dell'Organismo**

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività di Cassa Salute, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo, che ne disciplina il funzionamento stesso.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite dei soggetti interni a Cassa Salute, ha accesso a tutte le attività svolte da Cassa Salute stessa e dagli *outsourcer* e alla relativa documentazione.

#### **3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza**

##### **3.3.1 Costituzione e nomina**

In considerazione dell'assetto di *governance* adottato da Cassa Salute, delle sue dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della sua struttura, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite a un organismo istituito in forma monocratica, con l'affidamento delle stesse ad un membro esterno di Cassa Salute in grado di garantire autonomia, e professionalità nell'esercizio dei compiti allo stesso demandati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il componente dell'Organismo di Vigilanza individuandolo tra soggetti esterni in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3.4.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione

all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

In caso di dimissioni, di revoca, di decadenza o di altra causa di cessazione del componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un altro componente nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti al paragrafo 3.4.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni. Al medesimo compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute.

### **3.4 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione, temporaneo impedimento e revoca**

#### **3.4.1 *Requisiti di professionalità***

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di professionalità di seguito specificati.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto almeno tre anni attività professionali in materie attinenti al settore nel quale Cassa Salute opera e/o dall'aver un'adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi associativi ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

#### **3.4.2 *Verifica dei requisiti***

L'Organismo di Vigilanza attesta, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza dei requisiti richiesti mediante apposita dichiarazione dallo stesso resa e comunicata al Consiglio di Amministrazione. L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

#### **3.4.3 *Cause di decadenza***

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla sua nomina, **decade da tale carica**, qualora venga meno uno dei requisiti di professionalità stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo 3.4.1.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la sua piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'Organismo di Vigilanza ed alla nomina di un nuovo.

#### **3.4.4 *Cause di sospensione e revoca***

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- i casi in cui il Consiglio di Amministrazione accerti, dopo la nomina, che il componente

dell'Organismo di Vigilanza ha rivestito il medesimo ruolo in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

- qualora si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza di condanna, anche non definitiva, o con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche se a pena sospesa, per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019; delitti fiscali;
- il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede;
- malattia o infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi e impediscono al componente dell'Organismo di Vigilanza di partecipare alle sedute dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la sua piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, ne informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione della carica.

Nell'ipotesi di sospensione del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione dispone la nomina pro-tempore di un componente "supplente", comunque in possesso dei requisiti di professionalità specificati al precedente paragrafo 3.4.1.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca del componente sospeso fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Resta fermo che per il caso di malattia, infortunio o giustificato impedimento del componente dell'Organismo, il componente supplente subentra decorsi tre mesi, esercitando le funzioni connesse all'incarico di componente dell'OdV per non più di un trimestre, decorso il quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede secondo i termini sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare (e nominare un nuovo Organismo di Vigilanza), con delibera motivata, in ogni tempo, il componente dell'Organismo di Vigilanza:

- qualora accerti che essi si sia reso responsabile di un grave inadempimento nell'assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico, previo parere conforme del Collegio Sindacale, ovvero
- con delibera motivata e su proposta del Collegio Sindacale, adottata all'unanimità dei componenti di quest'ultimo, per qualunque altra oggettiva ragione di opportunità per il miglior funzionamento del Modello.

### 3.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i soggetti di Cassa Salute;
- sull'aggiornamento del Modello, formulando proposte agli Organi di Cassa Salute competenti, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento ovvero laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale di Cassa Salute, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione delle attività formative del personale, di cui al successivo cap. 6;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e Codice Interno di comportamento.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.

Nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza predispone un proprio piano delle attività 231.

Tale piano, predisposto annualmente, e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi di Cassa Salute.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente del Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute. Quest'ultimo è dotato di competenze tecniche, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari, laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Sindaci, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità e, sempre ove ritenuto opportuno, può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte da Cassa Salute nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

### **3.6 Modalità e periodicità di rapporto agli Organi di Cassa Salute**

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Almeno annualmente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, riceve annualmente dal Referente 231 le risultanze del processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

## 4 CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del personale, anche distaccato, degli Organi di Cassa Salute, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i fornitori di servizi, etc.) in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Cassa stessa ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

Tali segnalazioni possono essere effettuate utilizzando gli indirizzi "Cassa Salute – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83 – 10128 Torino (TO)" oppure "odv@cassasalute.it".

I soggetti esterni, ivi compresi i soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Cassa, possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano Cassa Salute o suo personale od Organi di Cassa Salute stessa o comunque la responsabilità della medesima Cassa;
- i rapporti predisposti dai soggetti competenti nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

Ciascun soggetto a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Il Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di Cassa Salute, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Cassa stessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

## 4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 e dagli esponenti anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Cassa Salute – Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83 – 10128 Torino (TO)" oppure "odv@cassasalute.it";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti da Cassa Salute ai sensi del D.Lgs. 24/2023<sup>4</sup> e disciplinati dalle "Regole sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio<sup>5</sup> per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni<sup>6</sup>).

Le segnalazioni così pervenute verranno trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate al soggetto competente – individuato in base alla fattispecie evidenziata – ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza<sup>7</sup>.

## 4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Cassa Salute garantisce i segnalanti<sup>8</sup>, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità,

<sup>4</sup> Il D.Lgs. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D.Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

<sup>5</sup> I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito internet dell'Associazione nelle sezioni dedicate. In particolare, nell'ambito del sito è stato pubblicato il presente link: <https://cassasalute.whistlelink.com/>.

<sup>6</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Cassa, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

<sup>7</sup> Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, dei competenti soggetti della Cassa; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dalla Cassa ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dalle citate "Regole sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

<sup>8</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e “facilitatori”).

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

#### **4.4 Flussi informativi periodici**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di controllo anche mediante flussi informativi periodici con particolare riguardo all'informativa sull'attività svolta in ambito D.Lgs. 231/2001 da parte di un Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza richiedere, tempo per tempo, eventuali ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

## 5 CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO

### 5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del personale di Cassa Salute, dei soggetti che operano in distacco presso Cassa Salute stessa e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e il Codice Interno di comportamento - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, Cassa Salute adotterà nei confronti:

- del personale dipendente assunto presso Cassa Salute con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali applicabili, il sistema sanzionatorio stabilito e dalle leggi e norme contrattuali (CCNL ANIA per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione) e riferite altresì dal Codice Interno di Comportamento della Cassa;
- del personale che, in regime di distacco, presta la propria attività professionale presso Cassa Salute, le misure opportune affinché le competenti strutture della Società di appartenenza applichino il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare della Società di appartenenza medesima e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento;
- dei soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Per il personale assunto dalla Cassa l'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti della Cassa stessa o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare saranno affidati, nell'ambito dei poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Cassa Salute, che a sua volta sottoporrà all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti.

Gli interventi sanzionatori nei confronti di dipendenti distaccati da altre Società sono affidati alle stesse Società di appartenenza.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione

dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cassa Salute in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti di altre Società che operano in nome e per conto di Cassa Salute, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Si riporta di seguito il sistema sanzionatorio previsto per i dipendenti con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano e nella contrattazione di primo livello per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione (ANIA) applicabile alla Cassa.

L'inosservanza dei doveri e degli obblighi da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla gravità e alla natura della mancanza, come previsto dagli art. 26 e seg. del CCNL ANIA a cui si fa riferimento:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il biasimo inflitto per iscritto;
- c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali, si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la Cassa, anche in linea con le norme di cui all'art. 2105 c.c., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 2119 c.c. e dal citato CCNL ANIA.

Resta valido quanto previsto in caso di mancato rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, salvo casi di giustificata e comprovata necessità da comunicare immediatamente al datore di lavoro, che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal quattordicesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 638/1983, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 235 e 238, del richiamato contratto nazionale ANIA.

In applicazione dei suddetti criteri, viene richiamato altresì il sistema sanzionatorio previsto dal CCNL ANIA tempo per tempo vigente e dal Codice Interno di Comportamento di Cassa Salute, diffusi a tutto il personale.

Il lavoratore soggetto a provvedimento disciplinare che intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e previste dal CCNL ANIA applicato.

## **5.2 Personale dipendente distaccato da altre Società**

La Società di appartenenza provvederà, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Referente in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dall'Organismo di Vigilanza di Cassa Salute, all'applicazione del sistema sanzionatorio disciplinato all'interno del Modello di organizzazione,

gestione e controllo della Società di appartenenza.

### **Soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a Cassa Salute, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

### **5.3 Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di Cassa Salute, l'Organismo di Vigilanza informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci, affinché provvedano ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

## **6 CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA**

### **6.1 Premessa**

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Cassa Salute formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale che opera presso la Cassa stessa una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti organizzativi presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza, le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### **6.2 Comunicazione Interna**

Gli eventuali neoassunti da Cassa Salute ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico e di Codice Interno di comportamento di Cassa Salute.

Il personale in distacco presso Cassa Salute riceve copia del presente Modello ed eventuali revisioni dello stesso.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna del Modello, l'integrale conoscenza del medesimo e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Nell'area condivisa sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni, anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cassa Salute e la normativa collegata (in particolare, Codice Etico e Codice Interno di comportamento di Cassa Salute).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati a tutto il personale dipendente.

### **6.3 Formazione**

Le iniziative formative sono rivolte a tutto il personale e hanno l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di illustrare i contenuti del Modello di Cassa Salute e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione).

Le attività prevedono:

- una formazione destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per i soggetti che svolgono attività in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti.

È prevista sessione formativa *ad hoc* in ambito 231 al personale con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La competente funzione per Cassa Salute ha cura di monitorare le fruizioni e fornire i flussi informativi richiesti.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti competente funzione per Cassa Salute, lo stato di attuazione delle attività formative ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

## 7 CAPITOLO 7 - GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

### 7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate le aree nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà di Cassa Salute attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con i soggetti e le strutture coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza svolgere nel continuo la necessaria attività di monitoraggio del livello di adeguatezza del presente Modello, al fine di garantirne una costante funzionalità e conformità alle prescrizioni del Decreto.

In considerazione di tutto quanto sopra, quando nei successivi protocolli si utilizza il termine "struttura/e", si intende fare riferimento anche alle strutture e/o alle funzioni dei fornitori esterni quando le attività sono svolte in *outsourcing*.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento;
- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area sensibile concernente i reati tributari.

Per ciascuna Area Sensibile, quanto definito dai protocolli di seguito rappresentati è volto a garantire

il rispetto, da parte di Cassa Salute, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

## **7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati**

### **7.2.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "Concussione" e il reato di "Traffico di influenze illecite".

Sono stati previsti anche i reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", che, benché siano inquadrati nel novero dei "Reati societari", di cui all'articolo 25-ter, risultano assimilabili, per modalità di compimento e per principi di controllo e comportamento che impattano sugli stessi, ai reati di "Corruzione" di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, con la presente Area Sensibile si intende presidiare anche il rischio di commissione dei reati di "Corruzione tra Privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati".

Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di "Peculato" e di "Abuso d'ufficio".

Ai fini del presente Modello per soggetti privati si intendono i soggetti apicali, e/o le persone loro subordinate di società controparti o in relazione con Cassa Salute.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività di Cassa Salute si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli Enti Pubblici non economici; iv) gli Enti previdenziali e assistenziali, v) le Agenzie Fiscali; vi) l'Autorità Giudiziaria; vii) le Autorità di Vigilanza.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie e i reati di "peculato" e di "abuso d'ufficio", presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione

rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi<sup>9</sup>.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione o il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato (es.: notaio).

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità – è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'Unione Europea, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

---

<sup>9</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione I, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto<sup>10</sup> e, altresì, alla Sezione II dello stesso Allegato, ai fini dell'illustrazione sintetica del reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 25-ter del Decreto.

### **7.2.2 Attività sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Tra le attività sensibili sopramenzionate, le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione dell'eventuale patrimonio immobiliare;
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

potrebbero essere altresì esposte alla commissione potenziale dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Si riportano qui di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili alle sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa interna (ove presente) che regola le attività medesime.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della presente Area Sensibile sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a

---

<sup>10</sup> Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di abuso d'ufficio, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE.

garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.2.2.1 Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte in attività connesse alla predisposizione, alla stipula e alla gestione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali con le controparti, intese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti (pubblici o privati) che si associno a Cassa Salute, anche attraverso procedure di gara, nell'ambito dello sviluppo, dell'erogazione e della gestione di piani assistenziali, nonché i soggetti con i quali Cassa Salute intende sottoscrivere eventualmente contratti di locazione e/o relativi all'acquisizione e cessione di immobili, come pure le parti terze promotrici di servizi o che forniscano beni nei confronti di Cassa Salute, la cui trattazione è rimandata al paragrafo 7.2.2.5 (Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali).

L'attività inerente alla stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" (nelle varie tipologie previste), "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>11</sup>, "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico", "frode nelle pubbliche forniture", "frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", "malversazione di erogazioni pubbliche", "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", "Turbata libertà degli incanti" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati".

Inoltre, si evidenziano i rischi connessi alla commissione dei reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", cui si rimanda al Par. 7.5., relativamente all'eventuale gestione di beni immobili, nonché al reato di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" cui si rimanda per quanto descritto nel paragrafo 7.8.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### Descrizione del processo

Il processo di "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione" si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- sviluppo commerciale e promozione dei prodotti e servizi offerti da Cassa Salute e, conseguente gestione dei rapporti commerciali con le controparti;

---

<sup>11</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- gestione dei rapporti precontrattuali con le controparti, finalizzati alla stipula di accordi contrattuali con la clientela;
- stipula e gestione degli accordi contrattuali con la clientela su prodotti e servizi distribuiti, anche nell'ambito di gare e trattative private;
- stipula e gestione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche o licitazioni private, che prevedono il coinvolgimento di Cassa Salute. In particolare:
  - individuazione dei bandi di gara e analisi della documentazione;
  - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
  - predisposizione dei giustificativi d'offerta e documentazione comprovante i requisiti;
  - predisposizione della documentazione post aggiudicazione;
- stipula e gestione degli eventuali contratti di locazione e/o agli eventuali immobili di Cassa Salute.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti delle controparti contrattuali, anche potenziali:
    - sono formalmente individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo svolto e al vigente sistema dei poteri di Cassa Salute;
    - operano sulla base delle deliberazioni assunte in seno agli Organi aziendali;
  - la stipula dei contratti prevede specifici meccanismi autorizzativi;
  - gli atti che impegnano contrattualmente Cassa Salute devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati, secondo il vigente sistema dei poteri;
  - il sistema dei poteri stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, ivi incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  - tutte le deliberazioni relative alle locazioni o eventuali compravendite spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione e gestione degli accordi contrattuali con le controparti. In particolare:

- o la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata a soggetti a ciò facoltizzati;
- o i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
- o i soggetti deputati al controllo e all'emissione delle fatture attive sono diversi da coloro che erogano il servizio;
- o in generale, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili.
- Attività di controllo:
  - o gli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione avvengono con la partecipazione di almeno due referenti di Cassa Salute;
  - o le strategie commerciali sono delineate da soggetti dotati dei necessari poteri e approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  - o utilizzo di meccanismi di *maker/checker/approver* per la verifica della congruità degli importi contrattuali rispetto alle condizioni espresse dal mercato (anche relativamente alla congruità degli eventuali canoni di locazione passiva e attiva e/o del prezzo in caso di eventuale compravendita immobiliare);
  - o verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita (anche di locazione o relativi a eventuali immobili);
  - o l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto.
- Tracciabilità del processo. In particolare:
  - o ciascuna fase rilevante relativa alla stipula e gestione di rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - o ogni contratto stipulato con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nonché ogni atto dispositivo, è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri in essere;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
  - o tutte le attività prestate da Cassa Salute nell'ambito di rapporti contrattuali sono registrate in apposita reportistica interna;
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

effettuate, ciascun soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

- Sistemi premianti o di incentivazione: eventuali sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- tutti i soggetti che, nell'ambito del processo in oggetto, intrattengono rapporti con controparti pubbliche o private per conto di Cassa Salute devono essere formalmente individuati/autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di Cassa Salute devono essere appositamente incaricati;
- le informazioni di cui gli esponenti e i referenti coinvolti vengono a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dagli stessi ricoperto, sono da intendersi come "riservate e confidenziali"; pertanto non dovranno essere comunicate a terzi al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Ente Pubblico in errore in ordine alla stipula di contratti con Cassa Salute o alle caratteristiche dei servizi offerti;

- chiedere o indurre le controparti – anche a mezzo di intermediari – a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare contratti con Cassa Salute ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto in un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari – somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire interessi Cassa Salute;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive a fronte di locazioni di beni immobili in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da Cassa Salute o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente/professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dalla normativa interna; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite" e di "corruzione tra privati" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare impropriamente l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla negoziazione e alla successiva gestione del rapporto contrattuale.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### **7.2.2.2 Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica**

#### **Premessa**

Il presente protocollo si applica alle strutture coinvolte nell'ambito delle attività di stipula delle convenzioni tariffarie con il network sanitario, ossia strutture sanitarie e professionisti, a cui hanno accesso gli Associati di Cassa Salute.

L'attività inerente alla stipula delle convenzioni tariffarie con strutture sanitarie appartenenti e riconducibili alla definizione di "Pubblica Amministrazione" o enti privati, è svolta in coordinamento e con il supporto delle strutture competenti di ISP Protezione .

Cassa Salute attualmente si avvale delle convenzioni tariffarie stipulate da ISP Protezione. Come previsto in Statuto, Cassa Salute – qualora autoassicurata – può eventualmente avvalersi di un proprio network sanitario direttamente stipulato da Cassa Salute stessa.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" nelle loro varie tipologie, "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>12</sup> e "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico".

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### **Descrizione del processo**

Il processo di stipula di convenzioni tariffarie (sia con strutture private che con strutture pubbliche) ricomprende principalmente le seguenti attività:

- selezione di strutture sanitarie/professionisti da convenzionare direttamente o per il tramite dell'*outsourcer*;
- stipula delle convenzioni tariffarie.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

---

<sup>12</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- Livelli autorizzativi definiti nel sistema dei poteri. In particolare, spetta all'Amministratore Delegato, secondo il sistema dei poteri, autorizzare preventivamente le decisioni relative alla gestione del network sanitario, ivi incluse le negoziazioni – in caso di nuovo convenzionamento – circa le condizioni contrattuali e, il nomenclatore tariffario in caso di convenzioni stipulate da *outsourcer*.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di convenzionamento, con particolare riguardo alle attività di valutazione e individuazione di nuove strutture sanitarie/professionisti da convenzionare nonché di autorizzazione a procedere al convenzionamento.
- Attività di controllo in relazione all'adeguatezza della tariffa, nonché verifiche sulle strutture sanitarie / professionisti in fase di convenzionamento. In caso di convenzioni stipulate da *outsourcer*, inoltre:
  - la struttura competente svolge attività di verifica in relazione alla reportistica periodica prodotta dall'*outsourcer* in relazione all'attività svolta ai fini della gestione del network;
  - l'*outsourcer* è tenuto a rispettare le previsioni di cui alla clausola contrattuale c.d. "clausola 231" presente all'interno del contratto di esternalizzazione.
- Tracciabilità: le strutture interessate archiviano la documentazione di competenza prodotta, nonché la documentazione ricevuta dalle strutture competenti ed utilizzata per supportare le decisioni in merito alla stipula/rinnovo delle convenzioni tariffarie stesse.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività di stipula di convenzioni tariffarie con il network sanitario, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- le strutture competenti devono effettuare verifiche, nel rispetto dei criteri di diligenza e professionalità, circa la struttura sanitaria da convenzionare per prevenire l'assunzione di eventuali rischi reputazionali da parte di Cassa Salute;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali), che non sia direttamente ascrivibile a

normali relazioni di cortesia, e accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti appartenenti alla struttura oggetto di valutazione al fine di un eventuale convenzionamento;

- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da Cassa Salute o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti in errore;
- chiedere o indurre esponenti degli Enti a trattamenti di favore.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.3 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con Enti assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Enti pubblici locali, ASL/ASST e ATS ecc.), nell'ambito di eventuali visite ispettive e/o dell'esecuzione di adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, nonché anche ai fini della gestione delle categorie protette;
- gestione dei rapporti con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzie delle Entrate, Enti pubblici locali e Autorità Giudiziaria, per l'esecuzione di adempimenti fiscali o altri adempimenti (ad esempio, nell'ambito di richieste pervenute relativamente agli aderenti);
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti pubblici locali (ASL, uffici catastali, Vigili del Fuoco, ARPA, ecc.), ad esempio per l'esecuzione di adempimenti catastali, in materia di igiene e sicurezza e per la richiesta di autorizzazioni, permessi o concessioni (ad esempio, pratiche edilizie);
- gestione dei rapporti con Enti pubblici locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, Procura della Repubblica e Camere di Commercio, ad esempio per la richiesta di certificati e autorizzazioni o altri adempimenti;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, quali ad esempio l'Anagrafe Fondi Sanitari, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tali attività attengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'esecuzione di adempimenti, all'invio di comunicazioni e segnalazioni (periodiche e ad evento) e a richieste (ad esempio, per l'ottenimento di autorizzazioni), nonché alla gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza, anche nell'ambito di visite ispettive presso Cassa Salute.

Allo stato attuale, l'attività di gestione delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>13</sup>, e "truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico" e di "trasferimento fraudolento di valori".

---

<sup>13</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di e “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del codice civile), che si intende presidiare attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con tali soggetti.

### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, ivi incluse le Autorità di Vigilanza si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione connessa, tra le altre, a richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- elaborazione/trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, per l’esecuzione degli adempimenti connessi a richieste/istanze degli stessi ovvero in occasione di sopralluoghi ed accertamenti.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, anche in caso di ispezioni o sopralluoghi, compete ai soggetti appositamente incaricati ai sensi del vigente sistema dei poteri di Cassa Salute; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute – questi ultimi sono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell’ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
  - in caso di visita ispettiva, in funzione dell’oggetto dell’ispezione, sono individuate le risorse interne deputate a gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, durante la loro permanenza presso Cassa Salute secondo il sistema dei poteri;
  - gli atti che impegnano Cassa Salute o che hanno rilevanza esterna per la stessa devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
  - il riscontro ai rilievi delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, è

sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame del Consiglio di Amministrazione.

- Segregazione dei compiti tra le strutture coinvolte nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*. In particolare:
  - nell'ambito di ispezioni presso Cassa Salute, deve essere prevista, ove possibile, la presenza di due soggetti negli incontri con i funzionari, fatte salve le situazioni in cui i funzionari richiedano colloqui diretti con personale specificamente individuato;
  - la documentazione predisposta dalle competenti strutture, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, viene verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni;
  - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale, il personale a ciò appositamente delegato, che ha presenziato alla visita ispettiva, assiste il funzionario nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso.
- Attività di controllo:
  - la documentazione predisposta dalle strutture coinvolte, anche con l'eventuale supporto di professionisti terzi, deve essere verificata dal responsabile competente prima della trasmissione agli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al fine di garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni;
  - le strutture coinvolte monitorano il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito dei contratti stipulati con professionisti terzi per l'espletamento di attività e adempimenti di cui al presente protocollo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata e archiviata dalle strutture competenti;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività di Cassa Salute è documentata/registrata in via informatica e archiviata presso la struttura di competenza;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura provvede all'archiviazione e della conservazione – a livello di sistema informativo e/o in termini documentali – della documentazione di competenza inerente all'esecuzione degli adempimenti o alle richieste di autorizzazioni verso gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza;

- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
- o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo devono improntare i propri comportamenti alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale a cui si rivolgono;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di Cassa Salute devono essere appositamente incaricati;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, provider, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- effettuare gli adempimenti previsti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- sottoporre le comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, al responsabile della struttura interessata o ad altro soggetto incaricato, prima della trasmissione delle stesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle

Autorità di Vigilanza, anche in sede d'ispezione, quali, a titolo esemplificativo, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, esibizione di documenti incompleti, falsi o alterati;

- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni (al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute o dalla prassi del contesto in cui si opera), promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente – ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, a titolo personale – anche su induzione degli stessi – con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute;
- affidare incarichi a eventuali consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza;
- esporre nelle suddette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o dati rilevanti in sede di vista ispettiva o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre l'Autorità in un errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Allo stato attuale, l'attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica amministrazione" nelle sue varie tipologie, "corruzione in atti giudiziari", "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>14</sup> nonché del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"<sup>15</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione dei Processi

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle strutture competenti per materia, in coordinamento con la struttura interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - o raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
  - o analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
  - o predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in

<sup>14</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>15</sup> Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", punito dall'art. 377-bis c.p., è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Tale reato, costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

collaborazione con i professionisti esterni;

- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
  - o determinazione degli stanziamenti in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
  - o esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - o i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e hanno facoltà di rappresentare Cassa Salute nell'ambito di transazioni e contenziosi sono individuati e autorizzati ai sensi del vigente sistema dei poteri. In particolare, all'Amministratore Delegato e ai soggetti ivi indicati l'autorizzazione a rappresentare Cassa Salute di fronte a qualsiasi magistratura di ogni ordine e grado nei limiti di impegno e di spesa predefiniti;
  - o il sistema dei poteri stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- o il conferimento di incarichi a legali esterni avviene nel rispetto del vigente sistema dei poteri, nonché secondo modalità operative definite nell'ambito del processo di acquisti di beni, servizi e incarichi professionali;
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione;
- Attività di controllo:
  - o con riferimento alle controversie di cui sia parte Cassa Salute sono previste, in generale, attività finalizzate a:
    - la rilevazione e il monitoraggio periodico delle controversie pendenti;
    - il monitoraggio degli sviluppi delle controversie, anche al fine della valutazione circa l'opportunità di definire accordi transattivi;
    - la verifica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a transazioni e contenziosi, comprese le attività affidate a soggetti terzi;
  - o è prevista un'attività di informativa periodica da parte delle strutture competenti nei confronti degli Organi di Cassa Salute in merito all'andamento dei contenziosi in essere e in relazione alle relative transazioni;
  - o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - o ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - o tutti i flussi informativi e documentali, interni ed esterni, sono scambiati a mezzo di sistemi informatici, e-mail ovvero posta cartacea protocollata e, in ogni caso, mediante modalità tali da garantirne la tracciabilità;
  - o per ciascuna controversia gestita è prevista, a cura della struttura competente, nonché dei collaboratori legali esterni, l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta, compresa quella fornita all'Autorità Giudiziaria;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti *nei Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della

normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e gli accordi transattivi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- riconoscere ai collaboratori legali esterni corrispettivi e onorari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico affidato e/o al valore della controversia e/o alle tariffe professionali di riferimento;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi di Cassa Salute, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
  - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
  - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi di Cassa Salute;
  - indurre con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
  - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
  - promettere o versare somme di denaro (al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Cassa Salute o dalla prassi del contesto in cui si opera), doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente - ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione - anche su induzione degli

stessi - con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.5 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo<sup>16</sup>, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es.: medica, legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Allo stato attuale, l'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i processi in questione potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>17</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati".

Una gestione non trasparente del processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati con "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", di "criminalità organizzata", "transnazionali", reati "contro la personalità individuale", di "impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", "reati contro l'industria e il commercio", reati "in materia di violazione del diritto d'autore" e "reati di contrabbando" che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

La gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi fondamentali:

- definizione e gestione dell'eventuale budget (fatte salve esigenze/forniture occasionali);

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

<sup>17</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - ai sensi del sistema dei poteri, il budget di Cassa Salute è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - in funzione di quanto definito dal sistema dei poteri, nonché dalla normativa interna rilevante, l'attività di definizione, predisposizione ed approvazione del budget relativo alle spese per gli acquisti di beni, servizi e forniture è svolta nel rispetto del principio di separazione dei compiti tra le strutture e i soggetti coinvolti nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
  - nel caso in cui i rapporti con i fornitori di beni e servizi e con i professionisti vengano intrattenuti da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell'ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa previste;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali;
  - l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute;
  - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti appositamente individuati ai sensi del sistema dei poteri, in base alla natura e all'importo dell'acquisto; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti strutture;
  - il pagamento delle fatture è effettuato dalla competente struttura individuata e, eventualmente esternalizzata presso *outsourcer*, in questo caso ai sensi dei livelli di servizio contrattualizzati.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi del processo (ivi compreso il pagamento delle fatture) devono essere svolte da differenti e chiaramente identificabili soggetti.
- Attività di controllo:
  - la normativa di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna

struttura interessata in ogni singola fase del processo;

- o utilizzo di meccanismi di *maker/checker/approver* per la:
  - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
  - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
  - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
  - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
- o l'eventuale corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad una preventiva verifica finalizzata a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto;
- o i rapporti con fornitori di beni e servizi e professionisti sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza ed imparzialità, conformemente a quanto definito dalla normativa interna. La Società si impegna in ogni caso a rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione ed a documentare in maniera adeguata tutte le fasi inerenti all'instaurazione, la gestione e la cessazione dei rapporti.

Tracciabilità del processo:

- o documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- o sono utilizzati sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione, la tracciabilità e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
- o la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

## Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- in nessun caso è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto, oltre che di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali o in assenza di una valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni, promettere o concedere beni in natura o altri benefici/vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, anche a seguito di illecite pressioni, a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi di Cassa Salute.

Inoltre, nel rispetto di quanto definito dalla normativa interna rilevante, in relazione ad ogni acquisto di beni, servizi e/o forniture, è posto l'obbligo di accertamento della legittima provenienza e del rispetto

delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.6 Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di Cassa Salute;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute da Cassa Salute nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine di Cassa Salute stessa (es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che Cassa Salute destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell'immagine di Cassa Salute attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali e organismi locali, ecc.).

Si evidenzia in proposito che Cassa Salute non è solita elargire omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze o sponsorizzazioni.

Tuttavia, nel caso in cui Cassa Salute, anche occasionalmente, si dovesse trovare nella necessità di elargire omaggi, sostenere spese di rappresentanza, prevedere elargizioni liberali o sponsorizzazioni, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa interna applicabile, di quanto previsto dagli eventuali contratti di servizio in essere con *outsourcer* esterni, nonché delle regole definite dal presente protocollo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie previste, "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "traffico di influenze illecite"<sup>18</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione dei reati di "criminalità organizzata", "transnazionali", "reati contro l'industria e il commercio", di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e reati "in materia di violazione del diritto d'autore" che si intendono presidiare anche attraverso il presente protocollo e in coordinamento con quanto previsto nel Protocollo "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei

---

<sup>18</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

servizi e degli incarichi professionali” cui al Paragrafo 7.2.2.5.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

### **Descrizione del Processo**

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, controparti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, ecc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”.

I processi di gestione delle spese per sponsorizzazioni e beneficenze/liberalità si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- selezione, in base alle richieste ricevute, delle società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence sul destinatario;
- esame/valutazione dell’iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell’accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte di Cassa Salute e ottenimento dell’attestazione di avvenuto versamento.

Per le sponsorizzazione/promozione di eventi nell’ambito delle iniziative commerciali di Cassa Salute, si rimanda anche a quanto disciplinato al paragrafo 7.2.2.1.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - o sono definiti livelli autorizzativi, in coerenza con il sistema dei poteri di Cassa Salute, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi e di spesa e alle facoltà di rappresentanza di Cassa Salute stessa nell’ambito delle attività connesse alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;

- o nel caso in cui le attività siano realizzate da soggetti terzi – che operano in nome o per conto di Cassa Salute – questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nell’ambito dei contratti stipulati da Cassa Salute, nei limiti della normativa applicabile e secondo le modalità della stessa previste;
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi. In particolare:
  - o le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/strutture differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo: l’esecuzione di attività di cui al presente protocollo è oggetto di monitoraggio e controlli circa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - o la coerenza tra finalità, consistenza e frequenza delle richieste di omaggi e intrattenimenti;
  - o la coerenza delle iniziative di beneficenza o sponsorizzazione in termini di capienza del *budget*, target di destinatari, contenuti e scopi;
  - o il corretto adempimento della controprestazione (qualora prevista) a fronte della sponsorizzazione erogata, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione della stessa;
  - o la pertinenza e la coerenza delle spese di rappresentanza sostenute;
  - o l’eventuale sussistenza di potenziali profili di rischio di non conformità (ad esempio, rischio di corruzione) in ordine alle attività oggetto del presente Protocollo.
- Tracciabilità del processo:
  - o garantita sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, con particolare riferimento all’eventuale elenco dei beneficiari di omaggi, beneficenze e sponsorizzazioni e all’oggetto e alle principali caratteristiche delle iniziative in argomento, nonché ai documenti giustificativi delle spese di rappresentanza sostenute;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione degli omaggi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l’autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di eventuali omaggi, delle spese di rappresentanza, beneficenze o sponsorizzazioni sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare alcuna forma di omaggio o elargizione che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Cassa Salute;
- gli esponenti e referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;
- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani o dell'ambiente;
- effettuare sponsorizzazioni di attività le cui finalità siano in contrasto con la legge;
- effettuare una gestione non corretta e trasparente delle spese di rappresentanza.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.7 Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale.

Allo stato attuale, Cassa Salute dispone di personale alle sue dirette dipendenze, di personale in regime di distacco, nonché dell'eventuale personale messo a disposizione dagli altri *outsourcer*, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere. L'attività di gestione del processo di selezione e assunzione del personale è svolta in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Con riferimento alla gestione delle attività formative, anche relativamente alle opportunità di formazione finanziata, si precisa che, ad oggi, l'erogazione della formazione, ivi inclusa anche quella eventualmente finanziata con contributi pubblici, è eseguita in coordinamento con gli eventuali *outsourcer* esterni, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbero presentare una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione" nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite"<sup>19</sup>, nonché dei reati di "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati".

Una gestione non trasparente del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione formulata a vantaggio di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con Cassa Salute o soggetti da questi indicati, volta ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per Cassa Salute.

Sussistono altresì profili di rischio potenzialmente connessi alla commissione del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"<sup>20</sup>, che si intende presidiare anche attraverso il presente protocollo.

In aggiunta, con riferimento alla gestione delle attività formative finanziate, ai sensi del D. Lgs. n. 231/200, il processo in oggetto potrebbero presentare una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", di "malversazione di erogazioni pubbliche", di "indebita percezione di erogazioni pubbliche", di "peculato" e di "abuso d'ufficio".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

---

<sup>19</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>20</sup> Si tratta di reato presupposto introdotto dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

## Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- selezione del personale:
  - o analisi e richiesta di nuove assunzioni;
  - o definizione del profilo del candidato;
  - o reclutamento dei candidati;
  - o svolgimento del processo selettivo;
  - o individuazione dei candidati;
- formalizzazione dell'assunzione.

Qualora il processo di assunzione riguardi:

- personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati deve avvenire in funzione della preventiva consultazione del Servizio Inserimento Lavoratori Disabili, il quale certifica l'effettiva iscrizione degli stessi tra gli appartenenti alle categorie protette e rilascia un nullaosta all'assunzione, che stabilisce che il candidato sia abile alla mansione;
- lavoratori stranieri, il processo deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
- ex dipendenti pubblici, il processo deve garantire il rispetto dei divieti di legge.

La gestione delle opportunità di formazione finanziata si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti Organizzazioni Sindacali;
- attuazione dei progetti finanziati;
  - o gestione dell'operatività dell'iniziativa finanziata;
  - o gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne);
  - o rilevazione delle presenze dei soggetti da formare;
- rendicontazione dei costi;
  - o raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report;
- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore;
- gestione dell'introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.  
In particolare:
  - l'autorizzazione all'assunzione deve essere concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri, provvedendo alle opportune distinzioni, a seconda del ruolo e delle autonomie gestionali e di spesa loro riconosciute, qualora si tratti di personale dirigenziale o non dirigenziale;
  - i soggetti che, in fase gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, nonché in fase di richiesta e gestione di eventuali finanziamenti, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società ovvero i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo in forza del sistema dei poteri in essere;
  - in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (protocollo per la "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"). La selezione di tali consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati;
- Segregazione dei compiti tra le diverse strutture coinvolte nel processo, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*. In particolare:
  - l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale;
  - le attività operative connesse alla gestione delle richieste di contributi o finanziamenti per la formazione sono attribuite a soggetti/strutture differenti, in funzione dei ruoli e delle responsabilità tempo per tempo loro assegnati.
- Attività di controllo:
  - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
  - verifica e acquisizione dei documenti comprovanti l'idoneità del candidato (ivi compresi documenti di soggiorno validi) al ruolo per cui è assunto;
  - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalla normativa interna;
  - monitoraggio periodico della regolarità dei documenti di soggiorno degli eventuali lavoratori stranieri assunti presso Cassa Salute;
  - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle

- direttive del bando di finanziamento;
- o individuazione degli idonei soggetti responsabili della verifica del corretto impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico, conformemente alle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
  - o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, *application form*, contratto di lavoro, ecc. e quella relativa alla gestione del processo di formazione finanziata) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
    - o tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi per l'ottenimento dei finanziamenti;
    - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
    - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- gli esponenti e referenti di Cassa Salute non possono dare seguito a richieste di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione o di un rappresentante/ dipendente di una controparte privata di cui dovessero essere destinatari o venirne semplicemente a conoscenza e devono immediatamente segnalarla secondo le modalità previste nel paragrafo 4.1;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;

- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere qualsiasi atto volto a conseguire contributi, finanziamenti o erogazioni di altra natura, da parte dello Stato, degli organismi europei o di altra Pubblica Amministrazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse o, più in generale, tramite artifici e raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;
- destinare e/o impiegare per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni e finanziamenti di natura o interesse pubblico, ottenuti dallo Stato o da altra Pubblica Amministrazione o da eventuale organismo europeo;
- promettere o dare seguito – anche a mezzo di intermediari – a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Cassa Salute;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con Cassa Salute ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi di Cassa Salute stessa con nocimento della società.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### **7.3 Area sensibile concernente i reati societari**

#### **7.3.1 Fattispecie di reato**

##### **Premessa**

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile o da altre leggi speciali, che sono qualificabili come reati generali in quanto non specificamente riferibili all'esercizio dell'attività di Cassa Salute<sup>21</sup>.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, eventuali operazioni sul capitale o aziendali, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione delle attività di Cassa Salute e la corretta informazione agli associati, ai terzi ed al mercato in generale.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione II, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-ter del Decreto.

#### **7.3.2 Attività sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza.

Nei successivi paragrafi si riportano, per le prime due sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa interna che regola le attività medesime (ove presente).

Per quanto concerne ai reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività di Cassa Salute, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli predisposti nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati" (paragrafo 7.2), in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione (paragrafo 7.2.2.1);
- Stipula delle convenzioni tariffarie con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti aventi natura privatistica (paragrafo 7.2.2.2);

---

<sup>21</sup> L'art. 25-ter è stato modificato da:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di false comunicazioni sociali, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.4);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.5);
- Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.6);
- Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione di personale (paragrafo 7.2.2.7),

Per quanto concerne l'attività indicata all'ultimo punto si rimanda al protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza", avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di corruzione (nelle varie tipologie previste) e di "induzione indebita a dare o promettere utilità", anche il reato societario di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area Sensibile concernente i reati societari", sono tenute ad osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, negli altri protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti protocolli e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci

#### Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rapporti in occasione di verifiche e di controlli svolti e delle attività di reportistica con/nei confronti del Collegio dei Sindaci, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

In particolare, le attività connesse sono svolte con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di “impedito controllo”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile<sup>22</sup>.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio dei Sindaci, la gestione dei relativi rapporti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati relativi a Cassa Salute e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, in base ai poteri *pro tempore* vigenti, nonché in base a quanto previsto dalla normativa interna rilevante, i rapporti con il Collegio dei Sindaci sono intrattenuti dai soggetti appositamente individuati, anche in virtù di quanto emergente da appositi contratti di servizio.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo:
  - partecipazione regolare e continua dei membri del Collegio dei Sindaci alle riunioni del Consiglio

---

<sup>22</sup> L’art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall’art. 2625 c.c. e riformulato dall’art. 29 del D. Lgs. n. 39/2010 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16. Poiché l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l’inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che il reato di impedito controllo nei confronti della società di revisione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella successiva nota.

di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte dell'Organo di Controllo in merito alle scelte strategiche di Cassa Salute;

- tempestiva e completa evasione, da parte delle strutture di volta in volta interessate, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio dei Sindaci nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tracciabilità del processo:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio dei Sindaci;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta anche tramite estrazioni informatiche, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, nelle disposizioni di legge e nell'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché nelle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro disposizioni non ostacolando in alcun modo le attività di controllo;
- effettuare la predisposizione della relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dal Collegio Sindacale e di quella consegnata;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito delle attività di relativa competenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in

particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio dei Sindaci in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute.

Le attività inerenti alla gestione dell'informativa periodica sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali", così come disciplinato agli artt. 2621 e 2621-*bis* del codice civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.11 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Si evidenzia che le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "induzione indebita a dare o promettere utilità", "traffico di influenze illecite", "corruzione tra privati", "istigazione alla corruzione tra privati", nonché i reati di "riciclaggio" e "autoriciclaggio".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili, alla determinazione degli oneri fiscali e allo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi operativi:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali.

Nell'ambito della gestione della contabilità di Cassa Salute, è ricompresa l'attività di gestione dei flussi economici relativi alle quote a carico degli iscritti, al corrispettivo pagamento dei premi relativi ai piani sanitari dagli stessi sottoscritti e all'eventuale rimborso delle prestazioni sanitarie di cui gli iscritti a Cassa Salute hanno usufruito. Si rileva che, ad oggi, non essendo Cassa Salute ancora autoassicurata, la gestione dei rimborsi connessi alle prestazioni sanitarie, sono gestiti interamente da ISP Protezione, in forza di quanto previsto da apposito accordo. Si rileva, inoltre, che il bilancio di Cassa Salute è predisposto sulla base della normativa emanata in materia.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

## Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute sono redatti in base a specifiche procedure che:

- identificano con chiarezza e completezza le strutture interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alle strutture responsabili della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione delle strutture che inseriscono i dati nel sistema.

Il sistema di controllo a presidio dei processi in questione descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all'Assemblea per la sua approvazione;
  - i Sindaci dovranno, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
  - tutte le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essi demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - il sistema dei poteri stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione delle funzioni:
  - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute prevede il coinvolgimento di distinte strutture, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo:
  - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. In particolare:
    - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;

- verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
  - esistenza di controlli *maker e checker* attraverso i quali la struttura che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
  - monitoraggio, a cura delle strutture individuate dalla normativa interna, della eventuale gestione dei sinistri;
  - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
  - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
- o la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- Tracciabilità del processo:
    - o il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
    - o tutte le scritture di rettifica sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
    - o tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
    - o tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio e agli adempimenti fiscali degli iscritti è archiviata, per quanto di propria competenza, dalle strutture deputate alla gestione del bilancio e/o dalle strutture coinvolte nel processo di comunicazione dello stesso;
    - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
    - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'informativa periodica di Cassa Salute, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione delle comunicazioni in merito alla situazione economico e patrimoniale di Cassa Salute sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge e

l'eventuale normativa interna esistenti in materia e nel rispetto dei principi etici e di comportamento definiti in materia dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento adottati da Cassa Salute, nonché i contenuti dei contratti che disciplinano le attività in questione, disposizioni tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui all'art. 2621 del codice civile.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Cassa Salute;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle eventuali procedure interne e degli eventuali contratti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire agli iscritti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cassa Salute.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa<sup>23</sup>**

### **7.4.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezioni III, IV, V, VI, e VII per un'illustrazione sintetica di tali categorie di illeciti e delle relative principali fattispecie delittuose.

### **7.4.2 Attività aziendali sensibili**

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività attualmente svolta da Cassa Salute, l'eventuale gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si deve basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della controparte.

Inoltre, per quanto concerne il reato di:

- "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", si individuano quali attività aziendali sensibili, per il primo quella inerente alla eventuale gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella connessa alle eventuali procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione";
- "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali";
- "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale".

---

<sup>23</sup> La possibilità di commissione dei reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute, è stata ritenuta ragionevolmente remota o non applicabile.

Tenuto conto, altresì, che le attività sensibili in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (cfr. “Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”), si rimanda al protocollo:

- “Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose”, il quale contiene principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell’ambito della presente area sensibile, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei suddetti protocolli, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – descritti nei suddetti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## **7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio**

### **7.5.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (cfr. "Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa i") o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste<sup>24</sup>. Successivamente, l'art. 25-*octies* è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio<sup>25</sup>. Da ultimo, il D.Lgs. n. 195/2021 ha esteso i reati presupposto ex art. 25-*octies* di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), ai delitti colposi e alle contravvenzioni. Inoltre, il Decreto ha previsto la rimodulazione sanzionatoria delle fattispecie con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti<sup>26</sup>.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-*octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione VIII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*octies* del Decreto.

### **7.5.2 Attività aziendali sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di cui alla presente area sensibile, tenuto conto della specifica operatività di Cassa Salute, sono quelle connessa alla "stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti", ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nonché la "gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

<sup>24</sup> Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

<sup>25</sup> Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015

<sup>26</sup> Il D.Lgs. n. 195/2021, pubblicato in GU il 30 novembre, è entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 dando attuazione alla Direttiva 2018/1673/UE.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di riciclaggio, di seguito, si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Si evidenzia che tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato (compresa la fattispecie di autoriciclaggio). Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica (paragrafo 7.3.2.2) - i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

#### Premessa

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i processi in oggetto potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e soggetti, anche di eventuali *outsourcer* esterni, coinvolti, per quanto rileva ai fini del contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose, nella stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali e nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell’ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del Processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose sono poste in essere attività di prevenzione consistenti in approfondimenti in merito alla conoscenza dei soggetti con cui intende instaurare rapporti contrattuali (es. controparti commerciali, etc.).

- Le attività del presente Protocollo prevedono, ove previsto, il coinvolgimento/supporto di *outsourcer* esterni, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi e responsabilità definite:
  - la stipula di contratti prevede specifici meccanismi autorizzativi;
  - i contratti che impegnano Cassa Salute devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati, secondo il vigente sistema dei poteri;
  - il conferimento di incarichi a eventuali fornitori di beni e servizi e il perfezionamento dei contratti con gli stessi spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al vigente sistema dei poteri, che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
  - l’eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in

base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati, in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti.

- Segregazione dei compiti:
  - le strutture a cui competono le attività di controllo per un'adeguata conoscenza delle controparti sono differenti rispetto ai soggetti che sottoscrivono gli atti che impegnano contrattualmente Cassa Salute con le stesse.
- Attività di controllo:
  - attività di identificazione e verifica dei soggetti con cui Cassa Salute intende instaurare rapporti contrattuali, attraverso una valutazione di eventuali profili di rischio legati all'esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'attività svolta da tali soggetti e della principale localizzazione geografica in cui la stessa ha sede, della finalità della stipula del contratto, etc.
  - laddove siano rilevati profili di rischio, le offerte pervenute sono sottoposte alla verifica delle strutture competenti;
  - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa interna per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti.
- Tracciabilità del processo:
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture di volta in volta interessate sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza raccolta e prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le

disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti contrattuali con soggetti relativamente ai quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- costituire illecitamente provviste di denaro tramite l'incasso di corrispettivi di importo superiore rispetto a quanto contrattualizzato e successivamente impiegare, sostituire o trasferire tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;
- nell'ambito della gestione di contratti stipulati con terze parti ai fini della prestazione di servizi da parte di Cassa Salute, costituire illecitamente provviste di denaro autorizzando l'emissione e l'incasso di corrispettivi a fronte di servizi non prestati, in tutto o in parte e successivamente impiegare, sostituire o trasferire tali provviste in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa;
- partecipare a uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di soggetti appartenenti o comunque contigui alla malavita organizzata servizi o risorse finanziarie che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

In generale, inoltre, ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell'ambito dell'operatività di Cassa Salute, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, gli esponenti e i referenti di Cassa Salute coinvolti sono tenuti a sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti/strutture/funzioni competenti, affinché siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.6 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

### 7.6.1 *Fattispecie di reato*

#### **Premessa**

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione IX, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto.

### 7.6.2 *Attività aziendali sensibili*

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Cassa il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nell'eventuale gestione di proprio patrimonio culturale, ad esempio, nel caso di ingresso/uscita di beni culturali dal territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni e/o la gestione impropria di eventuali immobili sottoposti a vincolo culturale.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose"

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## 7.7 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

### 7.7.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito T.U.F.) prevede i reati di “abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato”, disciplinati rispettivamente agli artt. 184 e 185, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente “abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e “manipolazione del mercato”, le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti, disciplinate agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del T.U.F. è sancita dall’art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001. Per quanto concerne invece, gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter*, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-*quinquies* del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D.Lgs. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell’Ente, a propria discolpa, la prova secondo cui l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta altresì che tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti vi è anche il reato di agiotaggio riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, avente, in particolare, ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l’attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) nonché dall’ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto<sup>27</sup>:

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di

<sup>27</sup> Si precisa che ai sensi dell’art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, in conformità alle esenzioni di cui all’art. 6 del MAR nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all’art. 5 del MAR.

- altro Paese dell'Unione europea;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo dipende da prezzi di strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
  - 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
  - 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  - 7) indici di riferimento (benchmark);
  - 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Va precisato che ai sensi dell'art. 182 del T.U.F. le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Stante la natura delle attività che caratterizza Cassa Salute, si pone in evidenza come non sia ad oggi chiaramente definita l'applicabilità dei reati/illeciti amministrativi indicati dall'art. 25-sexies di cui al D.Lgs. 231/2001 in capo alle associazioni senza scopo di lucro.

Ciò premesso, Cassa Salute ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-sexies.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*sexies* del Decreto.

### 7.7.2 Attività sensibili

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è la seguente:

- gestione e divulgazione delle informazioni *price sensitive*<sup>28</sup> e delle comunicazioni esterne.

Il processo in oggetto presenta potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso o di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-*bis* del TUF, laddove le strutture che partecipano al processo di gestione di Cassa Salute (ivi inclusi gli amministratori) diffondano eventuali informazioni di natura privilegiata acquisite in relazione ad altri incarichi/funzioni assunte all'interno di società emittenti strumenti finanziari quotati.

Ciò posto, benché il rischio di commissione di tale reato nell'ambito di Cassa Salute appaia ragionevolmente remoto, considerato il contesto e l'operatività della stessa, si ritiene tuttavia opportuno, anche al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione, averne debita considerazione in virtù delle attività e delle funzioni svolte da Cassa Salute nell'ambito del rapporto di service con il Gruppo Intesa Sanpaolo e della presenza di personale in regime di distacco proveniente dal Gruppo Intesa Sanpaolo stesso, nonché del rapporto con il Socio Sostenitore (ISP Protezione ) e della possibile esposizione di Cassa Salute ad informazioni aventi natura privilegiata con riferimento a Intesa Sanpaolo S.p.A.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente, inoltre, la prevenzione del reato di aggio (art. 2637 del codice civile), nonché del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* D.Lgs. n. 58/1998 – art. 25-*sexies* Decreto e art. 187-*quinquies* D.Lgs. n. 58/1998), relativamente alle condotte di cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività connesse alla gestione e divulgazione delle informazioni *price sensitive* e delle comunicazioni esterne sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie

---

<sup>28</sup> Con "informazione *price sensitive*" o "informazione privilegiata" si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

funzioni riguardanti società terze e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi, secondo quanto definito dalla normativa interna;

- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato, riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- custodire accuratamente documenti e file contenenti informazioni confidenziali e riservate;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura coinvolta è responsabile dell'archiviazione e della conservazione, a livello di sistema informativo e/o in termini documentali, della documentazione prodotta o ricevuta di propria competenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di società in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- comunicare informazioni privilegiate, di cui si dovesse entrare possesso, a terzi ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento descritti nel presente protocollo.

## **7.8 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

### **7.8.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

L'art 25-septies del Decreto n. 231/2001 prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione X, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-septies del Decreto.

### **7.8.2 Attività sensibili**

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività di Cassa Salute.

Di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa interna di dettaglio vigente in argomento.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

#### Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro (ruolo ricoperto per Cassa Salute dall'Amministratore Delegato) la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

Come già illustrato in precedenza, Cassa Salute dispone di personale dipendente e di personale in distacco e dell'eventuale personale messo a disposizione dagli altri *outsourcer*, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

I locali presso i quali detto personale opera sono di proprietà di terzi e fruiti mediante apposito contratto di locazione.

Cassa Salute si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

In particolare, è stato esternalizzato il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ("RSPP") che collabora con il Datore di lavoro di Cassa Salute nell'attività di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché nell'elaborazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi adottato da Cassa Salute.

La politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali di Cassa Salute devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutti i soggetti devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, tenendone conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

Si ricorda, inoltre, che le strutture incaricate della gestione della documentazione inerente alla materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza".

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede le seguenti fasi fondamentali:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Nell'ambito del processo sopra delineato, Cassa Salute, in ottemperanza a quanto disposto dal Testo Unico, adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei

luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;

- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti di Cassa Salute;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
  - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
  - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente Territoriale, individuato per il luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;
- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL<sup>29</sup> e prevede le seguenti fasi:

---

<sup>29</sup> Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i."

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

La valutazione è effettuata da un “Gruppo di gestione della valutazione” che programma, coordina e applica l'intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro e suoi delegati; ii) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti territoriali. Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti) e si avvale delle strutture aziendali, nonché esternalizzate mediante apposito contratto di servizio, ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Cassa (Risorse Umane, Organizzazione, Formazione, Legale etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema di gestione prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, è stata individuata la figura aziendale che riveste il ruolo di “Datore di Lavoro”. Tale figura può impartire disposizioni in materia, gode della più ampia autonomia organizzativa e dispone dei più ampi poteri di spesa, anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3-*bis* del Testo Unico;
  - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
  - tutti i soggetti che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura dei soggetti dagli stessi facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - gli esponenti e i referenti di Cassa Salute che hanno il compito di realizzare e gestire gli interventi sono distinti e separati da coloro i quali, per legge, normativa interna e/o contratti di servizio, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
  - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Attività di controllo:

- o le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
- o aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
- o modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative a edifici, impianti, ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale e società, ecc.) da parte delle competenti strutture;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- o gli esponenti e i referenti di Cassa Salute devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate nei tempi stabiliti, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali soggetti si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione del personale, nonché delle strutture coinvolte nella gestione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione, sulla base di quanto previsto anche in appositi contratti di servizio in essere;
- o tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano tutti i luoghi di lavoro;
- o figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici, in particolare:
  - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Safety alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei

lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;

- Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
- il Responsabile del Rischio Amianto: all'occasione viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;
- l'Esperto di Radioprotezione: all'occasione viene incaricato dal Datore di Lavoro, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
- l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: all'occasione fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;
- il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):

- il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;
- il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. È deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure

di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente;

- o le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro inoltre provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
  - o qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente struttura verifica che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
  - o il Datore di Lavoro, ciascuno negli ambiti di competenza vigilano ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
  - o le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
  - o il Datore di Lavoro segnala altresì l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie, coinvolgendo le strutture competenti;
  - o le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo:
    - o l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
    - o la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le strutture/figure interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro, ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria, ecc.;
    - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo, ivi compresa la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di

sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);

- o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
- o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, tutto il personale e le strutture che operano per Cassa Salute sono tenuti - nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti/professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito degli eventuali contratti di somministrazione, appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutto il personale, ivi compresi i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, con espresso divieto di manometterli o interdirli;
- segnalare immediatamente ai soggetti/strutture competenti, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.9 Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

### 7.9.1 *Fattispecie di reato*

#### Premessa

#### Sezione I – Reati informatici

L'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 individua i reati informatici e di trattamento illecito dei dati che – nella materia della criminalità informatica, fondata su disposizioni di matrice comunitaria – possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti<sup>30</sup>.

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio di Cassa Salute, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa dello stesso. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 231/2001 la responsabilità di Cassa Salute potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del *cyberspazio*, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Nell'ambito di tali reati, va ricordato che anche l'art. 640-*ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.

#### Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, *ex novo*, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

---

<sup>30</sup> L'art. 24-*bis* è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. È stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezioni XI e XII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 24-*bis* e dall'art. 25-*octies. 1* del Decreto.

### **7.9.2 Attività sensibili**

Le attività di Cassa Salute nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di "Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") e trattati in modo illecito i dati informatici e il Patrimonio Informativo di Cassa Salute stessa sono proprie di ogni area che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Si rammenta che sono messe a disposizione di Cassa Salute le strutture e le architetture informatiche necessarie per il suo funzionamento in forza di specifici contratti di servizio sottoscritti con *outsourcer*.

Ciò premesso, si evidenzia che gli *outsourcer* predispongono appositi presidi organizzativi e si sono dotati di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute.

Per quanto attiene il reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Cassa nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari della Cassa attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, per quanto attiene i suddetti reati e il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" si evidenzia altresì che nell'ambito dei protocolli che regolano altre attività sensibili quali la Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza (paragrafo 7.2.2.3), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.5) ed il Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose (paragrafo 7.5.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Di seguito si riporta i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili

a dette attività.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti", sono tenute a osservare le modalità esposte nei seguenti protocolli, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nei seguenti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.9.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione ed utilizzo di sistemi informatici.

Allo stato attuale, le attività inerenti alla gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

In particolare, si applica:

- nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- nella progettazione, nella realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- nella realizzazione di interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Cassa Salute nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo di Cassa Salute;
- a tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi di Cassa Salute e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Cassa Salute.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-*bis* nonché del reato di "Frode informatica" previsto dall'art. 640 *ter* del codice penale e richiamato dagli artt. 24 e 25-*octies.1* del Decreto (cfr. paragrafi 7.2.1 e 7.9.1) e "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette<sup>31</sup>.

Si rileva come Cassa Salute utilizzi sistemi informatici messi a disposizione di *outsourcer* esterni, sviluppati e coordinati da questi. Le misure di sicurezza per l'integrità dei dati e dei sistemi sono stabilite principalmente mediante specifiche normative interne.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento dell'operatività di Cassa Salute e contraddistinguono la maggior parte dei processi della stessa.

---

<sup>31</sup> Cfr. "Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali".

Gli eventuali adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi, sono espletati mediante le attrezzature che assicurano un'efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute in coerenza con la normativa vigente.

Il processo di gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- gestione della sicurezza informatica;
- prevenzione frodi;
- gestione della sicurezza fisica;
- progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT;
- gestione e supporto ICT.

Le attività del presente Protocollo prevedono il coinvolgimento/supporto di specifici *outsourcer*, per le parti e nei termini indicati nel contratto di servizio stipulato con Cassa Salute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - o i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
  - o la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno di Cassa Salute anche tramite la competente struttura dell'*outsourcer*;
  - o la creazione, modifica e cessazione dei profili di accesso alle applicazioni è gestita sulla base del processo di autorizzazione definito nella normativa interna rilevante, anche tramite la competente struttura dell'*outsourcer*;
  - o ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- Segregazione dei compiti:
  - o sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni;
  - o le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* sono demandate a strutture

differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- o sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi di Cassa Salute e del Patrimonio Informativo della stessa sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
- Tracciabilità del processo:
  - o il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
  - o tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di *log files*);
  - o tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
  - o è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo sopra descritto;
  - o in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - o qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

## Principi di comportamento

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, si prevede che:

- Cassa Salute predisponga e mantenga il censimento degli eventuali applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici *software* in uso;
- gli esponenti e i referenti/ogni amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla Direzione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente ed attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- gli esponenti e i referenti sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnategli (es. *personal computer* fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e Cassa Salute dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di Cassa Salute o degli *outsourcer*, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (*virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di

pubblica utilità;

- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
  - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
  - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
  - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
  - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
  - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
  - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

#### **7.9.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti**

##### **Premessa**

Le attività aziendali che implicano la gestione e l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante sono svolte in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Cassa coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Cassa, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Gestione delle carte di pagamento (carte di debito e di servizio, carte di credito, carte prepagate);
- Gestione di incassi e pagamenti (es., per quanto applicabile, assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);
- Gestione dei Canali Digitali di incasso e pagamento (accesso e utilizzo del remote banking);
- Gestione delle risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Cassa o del personale in regime di distacco.

Tali processi prevedono il coinvolgimento/supporto di specifici *outsourcer*, per le parti e nei termini indicati nei contratti di servizio stipulati con Cassa Salute.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate, in tutto o in parte, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto sono formalmente individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo svolto e al vigente sistema dei poteri di Cassa Salute e operano sulla base delle deliberazioni assunte in seno agli Organi aziendali;
  - sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:

- o sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:
  - delle carte di pagamento attraverso la definizione di compiti e controlli specifici in merito alle attività di richiesta, consegna, sostituzione, rinnovo, attivazione, revoca, rinuncia o recesso del dipendente;
  - degli assegni (richiesta e ottenimento, gestione degli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione degli stessi);
  - dei canali digitali (richiesta attivazione del servizio, gestione delle credenziali).
- Attività di controllo:
  - o adozione di misure organizzative e tecnologiche atte alla prevenzione e contrasto delle condotte che possano portare ad un indebito utilizzo degli strumenti di pagamento, diversi dal contante, in uso presso la Cassa;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti – sono responsabili dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all’esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito della gestione delle attività sopra descritte.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l’eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all’interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- gli esponenti e i referenti di Cassa Salute devono segnalare immediatamente qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti del quale vengano a conoscenza, ai soggetti e secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l’utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di

pagamento diverso dai contanti;

- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.10 Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali

### 7.10.1 *Fattispecie di reato*

#### Premessa

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del “*Made in Italy*”, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio<sup>32</sup>, mentre l'art. 25-*novies*<sup>33</sup> – al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno<sup>34</sup> e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-*sexiesdecies* al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione europea<sup>35</sup>.

Si rimanda all'Allegato “Elenco Reati”, Sezioni XIII, XIV e XV per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*novies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

### 7.10.2 *Attività aziendali sensibili*

Con riferimento all'operatività di Cassa Salute, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi nell'eventuale approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, *software*, banche dati ed altre opere dell'ingegno.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono potenzialmente presentarsi nei processi relativi alle procedure acquisitive di eventuali beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli eventuali adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale<sup>36</sup>.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

---

<sup>32</sup> A seguito della modifica apportata dalla L. 99/2009, l'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 Cod. Pen., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

<sup>33</sup> La L. 116/2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 un secondo art. 25-*novies*, così numerato per palese refuso, concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 1 della L. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

<sup>35</sup> La possibilità di commissione dei reati doganali, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute, è stata ritenuta ragionevolmente remota.

<sup>36</sup> Come evidenziato, La possibilità di commissione dei reati doganali, tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute, è stata ritenuta ragionevolmente remota.

Si rimanda pertanto ai seguenti protocolli previsti:

- “Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”;
- “Gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni”;
- “Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Cassa Salute”;
- “Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione”;

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente Area sensibile.

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell’ambito della presente area sensibile, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei suddetti protocolli, nonché le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – descritti nei suddetti protocolli.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

## 7.11 Area sensibile concernente i reati ambientali

### 7.11.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti<sup>37</sup>.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale<sup>38</sup>.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVI, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

### 7.11.2 Attività sensibili

Con riferimento all'operatività di Cassa Salute, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nella gestione degli adempimenti legislativi previsti in materia di smaltimento di rifiuti (con riferimento alla produzione di rifiuti presso la sede in cui opera Cassa Salute stessa) e potenzialmente alla manutenzione dei locali utilizzati, nonché nella selezione dei fornitori.

Tali adempimenti sono svolti anche con il supporto di *outsourcer*, in forza di quanto previsto nei relativi contratti di servizio.

Di seguito si riporta il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati ambientali", sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di

<sup>37</sup> L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

<sup>38</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

servizio.

### 7.11.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale.

I locali presso i quali Cassa Salute opera sono di proprietà di terzi e fruiti mediante apposito contratto di locazione.

Cassa Salute, coerentemente coi propri Codice Etico e Codice Interno di comportamento che individuano la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Le strutture incaricate della gestione della documentazione inerente alla materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

#### Descrizione del processo

La gestione dei rischi in materia ambientale si concretizza per Cassa Salute nella gestione degli adempimenti normativi in tema di rifiuti e di manutenzione degli eventuali locali utilizzati dalla stessa.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell'ambito delle previsioni contrattuali indicate all'interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer* che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema dei poteri tempo per tempo vigente individua i soggetti competenti per la gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale, con espressa assunzione in capo agli stessi delle relative responsabilità;
  - il sistema dei poteri tempo per tempo vigente individua i soggetti competenti per il conferimento dell'incarico a fornitori;
  - la normativa interna illustra i meccanismi autorizzativi sottostanti l'affidamento di lavori in appalto/sub-appalto e il conferimento di incarichi relativi alla gestione dei rifiuti;

- ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene a Cassa Salute, da soggetti appositamente incaricati;
- l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori di Cassa Salute – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte di Cassa Salute ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
  - le strutture che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.
- Attività di controllo:
  - è prevista la preventiva verifica del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari in capo ai fornitori incaricati di effettuare lo smaltimento dei rifiuti;
  - il fornitore responsabile della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti prodotti da Cassa Salute deve essere formalmente identificato;
  - il fornitore deve dare comunicazione a Cassa Salute circa l'avvenuto trasporto, il luogo e le modalità di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale; il trasportatore è tenuto a restituire copia del formulario, entro le tempistiche definite dalla legge, datata, numerata e controfirmata dal destinatario;
  - il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato da Cassa Salute.
- Tracciabilità del processo:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - è prevista la conservazione, nei termini di legge, della documentazione prevista ai fini degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
  - conservazione nei termini di legge dei formulari d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le strutture competenti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta – anche in via telematica o elettronica,

recuperata o ricevuta da terzi –, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti;

- in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente, vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare, le strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative applicabili;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o emergenza per l'ambiente e violazioni alle regole etico comportamentali previste dalla normativa interna in materia;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di comportamento;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti / procedimenti ispettivi.
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici, ivi incluse le Autorità di Vigilanza, in errore.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.12 Area sensibile concernente i reati tributari

### 7.12.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'UE.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-*quinqüesdecies* (reati tributari) del D.Lgs. 231/2001<sup>39</sup>.

Si rimanda all'Allegato "Elenco Reati", Sezione XVIII, per un'illustrazione sintetica delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

### 7.12.2 Attività sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari".

Cassa Salute non è soggetta agli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pertanto la possibilità di commissione dei reati "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute, è stata ritenuta ragionevolmente remota o non applicabile.

Posta, invece, l'operatività di Cassa Salute, relativamente all'individuazione del regime fiscale dei contributi per assistenza sanitaria versati dagli aderenti/iscritti (aziende e persone fisiche), la possibilità di commissione dei reati di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e di "Occultamento o distruzione di documenti contabili", è stata ritenuta potenzialmente determinabile, anche in concorso con i surrichiamati soggetti e al fine di trarne un illecito vantaggio.

Posto quanto sopra, nonché a titolo prudenziale, sono stati declinati, nel successivo protocollo i principi generali di controllo e di comportamento, connessi alla gestione di tale area sensibile.

Si rimanda inoltre ai seguenti protocolli, i quali contengono principi di controllo e principi di comportamento atti a prevenire anche la commissione dei reati di cui alla presente area sensibile:

- "Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza";
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali";
- "Gestione dell'informativa periodica";
- "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose".

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sensibili individuate nell'ambito della "Area sensibile

---

<sup>39</sup> La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020.

concernente i reati tributari”, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel seguente protocollo e, per quel che rileva ai fini della presente area sensibile, nei protocolli sopra richiamati, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa applicabile e le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel seguente protocollo e – per quanto rilevanti ai fini della presente area sensibile – negli altri protocolli sopra richiamati.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio.

### 7.12.2.1 Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture coinvolte nella gestione dei rischi. e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Allo stato attuale, l'attività di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari è svolta nell'interesse di Cassa Salute e dei suoi aderenti in coordinamento e con il supporto di *outsourcer* esterni, anche in virtù di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Cassa Salute si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura, anche attraverso il presidio degli *outsourcer*, le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, in forza di quanto previsto negli appositi contratti di servizio.

Ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Occultamento o distruzione di documenti contabili" e di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", "Dichiarazione infedele"; "Omessa dichiarazione"; "Indebita compensazione"<sup>40</sup>.

Inoltre, le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati "Riciclaggio" e di "Autoriciclaggio".

Cassa Salute intende mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale e promuovere l'adesione ai regimi di *cooperative compliance*.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti con gli stessi.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- la gestione degli aderenti e il riconoscimento dei connessi benefici fiscali;
- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi di Cassa Salute,
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva;
- la predisposizione della documentazione integrativa delle dichiarazioni fiscali di terzi e la corretta liquidazione/riversamento delle relative imposte;

---

<sup>40</sup> La possibilità di commissione dei reati di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione", tenuto conto dell'operatività di Cassa Salute, è da ritenersi ragionevolmente remota o non applicabile.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali è regolata dal protocollo “Gestione dell’informativa periodica”.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati in base alle regole operative sancite dalla normativa interna per la gestione dei rapporti con le Autorità di Supervisione e dal protocollo “Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità di Vigilanza”.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in tutto o in parte, nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, nonché nell’ambito delle previsioni contrattuali indicate all’interno degli eventuali Contratti di Servizio sottoscritti con gli *outsourcer*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito del processo:
  - tutte le strutture che intervengono nella gestione delle attività di emissione/contabilizzazione delle richieste di contributo/attestazione di versamento per la gestione collettiva ad adesione individuale e per l’adesione individuale, nonché della fatturazione dei contratti di servizio / forniture ad evento, sono individuate ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro in forza del sistema dei poteri, e/o dalla eventuale normativa interna;
  - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell’ambito del perimetro di attività loro assegnato;
  - ogni accordo/convenzione con l’Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri in essere.
- Segregazione dei compiti tra le differenti strutture coinvolte nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte degli esponenti e referenti di Cassa Salute per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker e checker*;
  - controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
  - controlli sulla corretta emissione e contabilizzazione delle richieste di contributo/attestazione di versamento per la gestione collettiva ad adesione individuale e per l’adesione individuale, nonché della fatturazione contratti di servizio / forniture ad evento, e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;

- controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
  - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i requisiti di tracciabilità di cui al punto precedente vengono previsti nei *Service Level Agreement* che regolano la prestazione di tali servizi e verificati periodicamente da Cassa Salute;
  - qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito dei processi in oggetto, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto.
- Sistemi premianti o di incentivazione: eventuali sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### **Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e l'eventuale normativa interna esistenti in materia, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di comportamento.

In particolare:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Cassa Salute;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle

autorità fiscali;

- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura organizzativa, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali, non correlate all'attività di Cassa Salute, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- emettere o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Le strutture interessate sono tenute realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



**ALLEGATO**

**al**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**“ELENCO REATI”**

**INDICE**

<b>Sezione I – Reati contro la Pubblica Amministrazione [artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>4</b>
<b>Sezione II – Reati societari [art. 25-ter ex D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>13</b>
<b>Sezione III – Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [art. 25-<i>quater</i> ex D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>20</b>
<b>Sezione IV – Delitti di criminalità organizzata [art. 24-<i>ter</i> ex D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>22</b>
<b>Sezione V – Reati transnazionali [art. 10 L. 146/2006].....</b>	<b>26</b>
<b>Sezione VI – Reati contro la personalità individuale [art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>29</b>
<b>Sezione VII - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa [art. 25-<i>quaterdecies</i> ex D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>31</b>
<b>Sezione VIII – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio [art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001]... </b>	<b>32</b>
<b>Sezione IX – Reati contro il patrimonio culturale [artt. 25-<i>septiesdecies</i> e 25-<i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>37</b>
<b>Sezione X – Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro [art. 25-<i>septies</i> D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>40</b>
<b>Sezione XI – Reati informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>41</b>
<b>Sezione XII – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 25-<i>octies.1</i> ex D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>49</b>
<b>Sezione XIII – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l’industria e il commercio [art. 25-<i>bis.1</i> D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>51</b>
<b>Sezione XIV – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25-<i>novies</i> ex art. 231/2001] .....</b>	<b>57</b>
<b>Sezione XV – Delitti doganali [Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/01].....</b>	<b>61</b>
<b>Sezione XVI – Reati ambientali [art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>62</b>
<b>Sezione XVII – Reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato [art. 25-<i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001] .....</b>	<b>67</b>
<b>Sezione XVIII – Reati Tributarî [art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001].....</b>	<b>72</b>



**Sezione I – Reati contro la Pubblica Amministrazione [artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/2001]****Art. 24 D.Lgs. 231/2001****Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o dell'UE destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse.

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dell'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento delle erogazioni. La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

**Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)****Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)<sup>1</sup>**

Il primo reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private<sup>2</sup> per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale,

---

<sup>1</sup> Tali reati presupposto sono stati introdotti dall'art. 6 *terc.* 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante la modifica all'art. 24 c.1 del D. Lgs. 231/2001.

<sup>2</sup> La licitazione privata è una procedura attuata dalla P.A. per la stipula di contratti con i privati consistente in una gara aperta ad un numero ristretto di concorrenti, considerati potenzialmente idonei a fornire la prestazione dovuta, per l'assegnazione del contratto a chi fa l'offerta più vantaggiosa.

non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

La seconda fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti (c.d. "bandi-fotografia").

### **Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)**

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia.

Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

### **Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato ad altro Ente Pubblico, oppure all'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'UE. Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sul punto cfr. Sez. XI e XII).

In concreto, può integrarsi il reato ai danni della Pubblica Amministrazione o dell'UE, qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure anche nel caso di modificazione delle risultanze di un conto corrente intestato ad un Ente pubblico, abusivamente accedendo a un sistema di home banking.

### **Art. 25 D.Lgs. 231/2001**

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Parte attiva del reato di concussione può essere il Pubblico Ufficiale o l'incarico di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

La costrizione si attua mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto (ad es.: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso), con modalità tali da non lasciare libertà di scelta alla persona che la subisce, la quale è considerata vittima del reato e quindi esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo ai dipendenti e agli esponenti di un ente avente natura privatistica della qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, etc. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo ai dipendenti e agli esponenti di un ente avente natura privatistica della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

## **Corruzione**

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la pubblica amministrazione consiste nell'accordo fra un pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva) che, in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p., è punito con le stesse pene previste per il corrotto. La responsabilità dell'ente per reato commesso dai soggetti apicali o dai subordinati anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte

di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva. Difatti talune attività connotate da riflessi pubblicitari potrebbero comportare l'assunzione in capo ai dipendenti e agli esponenti di un ente avente natura privatistica della qualifica di Pubblico Ufficiale.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti:

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (per esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole<sup>3</sup>.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (per esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)**

---

<sup>3</sup> L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto o del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Commette il reato chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni. È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti, vere o vantate, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o per i casi in cui si prefigurino un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346-bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti

autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

### **Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)**

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

La norma punisce qualsiasi condotta relativa alle funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che non ricada in specifiche fattispecie penali più gravi, ma che comunque sia connotata dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere caratterizzata da:

- violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità nelle decisioni;
- presenza di conflitto con un interesse proprio o di un prossimo congiunto o di altre situazioni che per legge impongano di astenersi dal compimento dell'atto.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

### **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Per peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione vale quanto sub. artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 322 c.p.



## Sezione II – Reati societari [art. 25-ter<sup>4</sup> ex D.Lgs. 231/2001]

### False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

### False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso, la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate<sup>5</sup>:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>L'art. 25-ter è stato modificato dalla:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.

<sup>5</sup>Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

<sup>6</sup>Si veda l'art. 2621-bis del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

## **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). È altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> L'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174-*bis* del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174-*bis* del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti.

**Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 D. Lgs. n. 39/2010)**

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.<sup>8</sup>, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

---

<sup>8</sup> L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. n. 39/10 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016; poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella precedente nota.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dal compiere l'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.)**

#### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis comma 1, c.c.)**

Integra il reato di “*Corruzione tra privati*” la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e, degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell’ambito di una società o di un altro Ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che, – anche per interposta persona, per sé o per altri – sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono del reato di “*Istigazione alla corruzione tra privati*” chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata<sup>9</sup>.

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione, o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell’interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene<sup>10</sup>.

Entrambi i reati sono perseguibili d’ufficio.

### **Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)**

---

<sup>9</sup> Il reato di istigazione sussiste solo se l’offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l’istigazione le medesime condotte commesse da/dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive

<sup>10</sup> La riforma del reato di “*Corruzione tra privati*” e l’introduzione del reato di “*Istigazione alla corruzione tra privati*” sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L’inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

### **Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. n. 58/1998)**

L'art. 173-bis del D.Lgs. n. 58/98 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un

ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti<sup>11</sup>.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)**

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce la condotta di chi, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio che vi provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione dopo aver verificato il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria.

---

<sup>11</sup> L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Poiché l'art. 25-ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nelle precedenti note.

### **Sezione III – Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [art. 25-*quater* ex D.Lgs. 231/2001]**

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente<sup>12</sup>.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione.

#### **A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.**

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

La fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbe astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività aziendale, sono quelle concernenti il **“Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”** (art. 270-*quinquies*.1 c.p.), la **“Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro”** (art. 270-*quinquies*.2 c.p.), è il reato di cui all'art. 270-*bis* c.p., **“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”**. In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

---

<sup>12</sup> L'art. 270-*sexies* c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. n. 39504/2008) l'espressione “eversione dell'ordine democratico” non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, etc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, etc.).

### **B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.**

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-*quater*, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

#### **Sezione IV – Delitti di criminalità organizzata [art. 24-ter ex D.Lgs. 231/2001]**

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-*bis* e 416-*ter*);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa di procurare voti con l'uso del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminose (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorquando il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano anche i delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).**

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

**Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).**

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 "*Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*" ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La Legge prevede in particolare che gli intermediari abilitati<sup>13</sup> che non osservino detto divieto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ovvero per le violazioni commesse nel loro interesse o vantaggio).

---

<sup>13</sup> Società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

## Sezione V – Reati transnazionali [art. 10 L. 146/2006]

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

**Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973)<sup>14</sup> o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)**

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto osservato nella precedente Sezione IV a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-*ter* del Decreto.

**Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)<sup>15</sup>**

---

<sup>14</sup> Le fattispecie di cui all'art. 291 *quater* D.P.R. 43/73 sono richiamate dall'art.25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

<sup>15</sup> I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25-*duodecies*, comma 1-*bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa<sup>16</sup>.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto

### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato

---

<sup>16</sup> In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

**Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.**

## Sezione VI – Reati contro la personalità individuale [art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001]

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: **"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"** (art. 600 c.p.), **"Prostituzione minorile"** (art. 600-*bis* c.p.), **"Pornografia minorile"** (art. 600-*ter* c.p.), **"Detenzione o accesso a materiale pornografico minorile"** (art. 600-*quater* c.p.), **"Pornografia virtuale"** (art. 600-*quater* 1 c.p.), **"Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"** (art. 600-*quinquies* c.p.), **"Adescamento di minorenni"** (art. 609-*undecies* c.p.), **"Tratta di persone"** (art. 601 c.p.), **"Acquisto e alienazione e di schiavi"** (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-*quater* 1, comma 1, dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Società in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

**"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** (art. 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto<sup>17</sup>), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di

---

<sup>17</sup> L'art. 25-*duodecies* è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

lavoratori clandestini illustrato nella precedente Sezione, è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti<sup>18</sup>.

**“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”** (art. 603 bis c.p., richiamato dall’art. 25-*quinquies* del Decreto<sup>19</sup>), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;

**“Razzismo e xenofobia”** (art. 604 – *bis*, comma 3, c.p., richiamato dall’art. 25-*terdecies* del Decreto) che punisce l’incitazione, l’istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l’umanità.

Benché il rischio della commissione di tali reati nell’ambito della Società appaia remoto, si rende comunque opportuno averne debita considerazione nel contesto della gestione del processo di selezione e assunzione del personale e delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

---

<sup>18</sup> Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

<sup>19</sup> Il richiamo dell’art. 603-bis è stato aggiunto all’art. 25-*quinquies* del Decreto dall’art. 6 della L. n.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

**Sezione VII - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa [art. 25-*quaterdecies* ex D.Lgs. 231/2001]**

L'art. 25-*quaterdecies* del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

## **Sezione VIII – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio [art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001]**

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste<sup>20</sup>. Successivamente, l'art. 25 - *octies* è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio<sup>21</sup>. Da ultimo, il D.Lgs. n. 195/2021 ha esteso i reati presupposto ex art. 25-*octies* di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ai delitti colposi e alle contravvenzioni. Inoltre, il Decreto ha previsto la rimodulazione sanzionatoria delle fattispecie con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti<sup>22</sup>,

Si riporta di seguito la descrizione delle singole fattispecie di reato in oggetto.

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni provenienti da reato.

---

<sup>20</sup> Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

<sup>13</sup> Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

<sup>22</sup> Il D.Lgs. n. 195/2021, pubblicato in GU il 30 novembre, è entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 dando attuazione alla Direttiva 2018/1673/UE.

É inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

### **Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-*ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p.

**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

**Considerazioni comuni ai reati**

Oggetto materiale.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da reato, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Anche i numerosi reati contravvenzionali<sup>23</sup> previsti dal nostro Ordinamento (ad. es. nel codice penale, nelle normative

---

<sup>23</sup> Inclusi, come detto nelle premesse, tra le condotte che possono costituire il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

su igiene e sicurezza sul lavoro e su ambiente e rifiuti) potrebbero costituire l'antefatto per la commissione di detti reati.

#### Condotta ed elemento soggettivo.

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceve dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza da reato dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza da reato del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).

#### Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti.

I reati della presente Sezione sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di

querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p.

## **Sezione IX – Reati contro il patrimonio culturale [artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001]**

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

### **Furto di beni culturali (articolo 518-bis codice penale)**

È punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

### **Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter codice penale)**

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater codice penale)**

È punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies codice penale)**

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies codice penale)**

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per

la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

### **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* codice penale)**

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* codice penale)**

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* codice penale)**

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

### **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* codice penale)**

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

### **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* codice penale)**

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* codice penale)**

**Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.**

**Sezione X – Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]****Omicidio colposo (art. 589 c.p.)****Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)**

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25 *septies* del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

## **Sezione XI – Reati informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001]**

La Legge 18.3.2008 n.48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare le indagini sui dati informatici e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001. **Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 *ter* c.p.)**

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità

e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

#### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

#### **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche(art. 617 *quinquies* c.p.)**

La condotta punita dall'art. 617 *quater* c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. ad esempio *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 *quinquies* punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere dette comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)**

L'art. 635 *bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)**

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.)**

L'art. 635 *quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 *quinqüies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 *ter*, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)****Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

L'art. 615 *quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615 *quinquies* punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus*, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

**Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)**

L'art. 491 *bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da

privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche<sup>25</sup>.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)**

---

<sup>25</sup> Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D.Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato<sup>26</sup>. Il soggetto attivo del reato può essere soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

A tale specifico proposito si osserva che la Società non riveste la qualifica di “certificatore qualificato” tuttavia tale disposizione è di immediato interesse per la stessa nell’esercizio di talune attività funzionali alla prestazione del servizio di certificazione di firma elettronica da parte della Capogruppo o di altre società del Gruppo qualora rivestano la suddetta qualifica.

Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

### **Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)**

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

- 1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:
  - a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
  - b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi

---

<sup>26</sup> Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell’art. 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 82/2005, l’attestato elettronico che collega all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest’ultime - che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva.

di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;

c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

\* \* \*

Più in generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 231/2001 la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che l'art. 640 *ter* c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro ente pubblico; al riguardo si rimanda alla descrizione del reato presente nella Sezione I.

## **Sezione XII – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 25-*octies.1* ex D.Lgs. 231/2001]**

Il Decreto Legislativo n.184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640-*ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493-*ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493-*quater* c.p.

Si illustrano di seguito i reati introdotti dall'art. 25-*octies.1*.

### **Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2).**

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)**

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Il rischio di commissione di tale reato può in teoria configurarsi in tutte le realtà aziendali ed in particolare in tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti.

In particolare, sono sensibili tutte le attività che rendono possibile l'accesso a dati identificativi, credenziali, etc., funzionali all'eventuale utilizzo indebito di strumenti di pagamento (diversi dai contanti) di titolarità di terzi, quali ad esempio le carte di credito.

### **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività.

L'articolo 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a "*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale*" a condizione che ne siano oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti".

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)<sup>27</sup>**

Tale reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

---

<sup>27</sup>Tale reato presupposto è stato introdotto dall'art. 6 *ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n.105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante l'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

**Sezione XIII – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio [art. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]**

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

**Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore a quello reale.

In entrambe le fattispecie, è punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, introduca nel territorio dello Stato, detenga o metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

I maggiori rischi sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto il soggetto che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla società i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione<sup>28</sup>.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

---

<sup>28</sup> Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, etc.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui<sup>29</sup>. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p.

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. È sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982,

---

<sup>29</sup> Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori".

trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Il reato è commesso di chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi<sup>30</sup> atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in

---

<sup>30</sup> L'art. 181-bis, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno SIAE è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine<sup>31</sup> nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia,

---

<sup>31</sup> Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **Sezione XIV – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25-*novies* ex art. 231/2001]**

### **Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-*bis*, L. n. 633/1941)**

#### **Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)**

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui<sup>32</sup>.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, etc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-*bis* e 171-*ter*.

#### **Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941)**

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore<sup>33</sup>, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo

---

<sup>32</sup> Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-*bis*, 64-*ter* e 64-*quater* della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati<sup>34</sup>, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costituente<sup>35</sup> della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

### **Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)<sup>37</sup>**

---

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

<sup>35</sup> I diritti del costituente sono regolati dagli artt. 102-*bis* e 102-*ter* della L. n. 633/1941. Per costituente si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costituente, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costituente.

<sup>36</sup> Articolo così modificato dalla L. 93/2023.

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale – anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

**Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)**

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE<sup>36</sup>.

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

### **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)**

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

---

<sup>36</sup> L'art. 181-*bis*, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

**Sezione XV – Delitti doganali [Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/01]****Reati di contrabbando (D. Lgs. n. 43/1973)**

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono i dazi di importazione e di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni alle esportazioni o importazioni previsti da regolamenti comunitari, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

## **Sezione XVI – Reati ambientali [art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]**

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti<sup>37</sup>.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/06 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale<sup>38</sup>. Le fattispecie sono le seguenti.

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

---

<sup>37</sup> L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

<sup>38</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

**Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-*octies* c.p.)**

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

**Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti (art. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.)**

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. È altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

**Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C. A.)**

L'art. 137 C.A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A..

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

**Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)**

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

### **Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C. A.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-*bis* c.p.). È punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

### **Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.)<sup>39</sup>**

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C. A.)**

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

---

<sup>39</sup>L'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2020 ha riformulato l'art. 258 C.A. a far tempo dal 26 settembre 2020, con la conseguenza che il secondo periodo del quarto comma a cui tuttora rimanda l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una fattispecie diversa, concernente il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, mentre quella qui descritta ora è collocata nel terzo periodo del medesimo comma. Si ritiene pertanto che a causa della svista del legislatore possa sostenersi che né la nuova fattispecie né quella originaria possano costituire reato presupposto.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – *quaterdecies*, commi 1 e 2 c.p.)**

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. È prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

**Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C. A.)<sup>40</sup>**

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-*ter* C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

**Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C. A.)**

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-*bis* comma 1 - art. 6, comma 4)**

---

<sup>40</sup> A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio definito dal D.Lgs. n. 116/2020 (il cosiddetto "REN") la cui disciplina attuativa deve essere ancora completata.

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

### **Sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)**

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

### **Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)**

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

## **Sezione XVII – Reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato [art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001]**

Il T.U.F. prevede i reati di “*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*” e di “*Manipolazione di mercato*”, disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185.

Gli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di “*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*” e di “*Manipolazione del mercato*” le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell’Ente nell’interesse del quale siano commesse le condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-sexies), mentre per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell’Ente discende dal T.U.F. stesso (art. 187-*quinqüies*) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, salvo stabilire che, per questi illeciti amministrativi, la responsabilità dell’Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo. Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di aggioaggio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le regole sono stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD 2) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall’ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con L.238/2021 in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018, e dal 1° febbraio 2022 che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate. Le condotte punite possono avere per oggetto<sup>41</sup>:

1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea;

---

<sup>41</sup> Si precisa che ai sensi dell’art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all’art. 5 del MAR.

- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altri Paesi UE;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'UE;
- 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i credit default swap e i contratti differenziali;
- 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
- 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- 7) indici di riferimento (benchmark);
- 8) ) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010*

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-*ter* si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è

stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

### **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)**

La fattispecie penale punisce chi abusa di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso (i) per la sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente e della partecipazione al capitale dell'emittente (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;(iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. "*Intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate*"); (v) per ragioni diverse da quelle elencate.

Commette reato uno dei soggetti indicati che:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni<sup>42</sup> su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. *insider trading*);
- b) comunica tali informazioni a d altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Per informazione privilegiata, si intende l'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica<sup>43</sup>, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

<sup>43</sup> L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

<sup>44</sup> La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b-ter, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

### **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

Commette il reato di “*Manipolazione di mercato*” chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari<sup>45</sup>.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall’Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del MAR.

### **Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)**

Come sopra illustrato, sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.): si precisa al riguardo che, mentre per l’illecito penale è necessario il dolo, per l’illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all’187-bis e all’art.187-ter del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR <sup>46</sup>. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta

---

<sup>45</sup> Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l’art. 12 e l’Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell’utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell’utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.

<sup>46</sup> Anche la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall’art. 187-*quinquies* del T.U.F mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell’ente è prevista la sanzione

un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono una fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187-terdecies del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la Consob devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria comminata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria<sup>47</sup>.

---

pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiore a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

<sup>47</sup> L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.

## **Sezione XVIII – Reati Tributari [art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]**

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari)<sup>48</sup>. Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione:

### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)**

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi

---

<sup>48</sup> La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e, di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020. Successivamente l'art. 4 del Decreto Legislativo 156/2022 ha ulteriormente modificato il dettato dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, circa la descrizione delle caratteristiche della fattispecie tentata.

inferiori a quelli reali. Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e Sono puniti anche i delitti tentati<sup>49</sup>, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. lgs. 74/2000), qualora la condotta posta in essere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni

#### **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)**

#### **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)**

#### **Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)**

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte di reato comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se sono commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni.

---

<sup>49</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

In presenza delle circostanze di cui sopra il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato<sup>50</sup>, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni. .

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)**

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)**

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione

---

<sup>50</sup> Cfr nota precedente

presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.